



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01

La Portuale S.r.l. – Istituto di Vigilanza Privata

Revisione n. 01 del 03/01/2024

Revisione n. 02 del 13/01/2026



SOMMARIO

1	LA PORTUALE S.R.L.	9
2	IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01	10
2.1	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO EX D. LGS. N. 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE	10
2.2	ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	11
2.3	SANZIONI	12
3	IL MODELLO 231 DI LA PORTUALE – LA PARTE GENERALE	13
3.1	INTRODUZIONE	13
3.2	FINALITÀ DEL MODELLO	13
3.3	LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA	13
3.4	Costruzione del Modello e relativa struttura	15
3.5	PROCEDURE DI ADOZIONE DEL MODELLO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	15
4	ORGANISMO DI VIGILANZA	17
4.1	COSTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	17
4.2	POTERI E COMPITI	18
4.3	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	20
4.4	L'ATTIVITÀ DI RAPPORTAZIONE DELL'OdV VERSO ALTRI ORGANI AZIENDALI	23
4.5	AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA	24
5	FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO	25
5.1	INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	25
5.2	INFORMAZIONE AI PARTNER	25
6	SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	26
6.1	FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	26
6.2	SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	26
6.3	SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	27
6.4	SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	27
6.5	SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI FORNITORI, CONSULENTI E PARTNERS	27
6.6	SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	27
6.7	GARANZIE INERENTI IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	27
7	IL MODELLO 231 DI LA PORTUALE – LA PARTE SPECIALE	29
8	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	31
8.1	DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO	31
8.2	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	31
8.2.1	Art. 314 co. 1 c.p. Peculato (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)	32
8.2.2	Art. 314 bis c.p. - Indebita destinazione di denaro o cose mobili	32



8.2.3	Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)	33
8.2.4	Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato	33
8.2.5	Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.....	33
8.2.6	Art. 317 c.p. Concussione.....	34
8.2.7	Art. 321 c.p. Pene per il corruttore	34
8.2.8	Artt. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione.....	34
8.2.9	Artt. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.....	35
8.2.10	Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti	35
8.2.11	Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari.....	35
8.2.12	Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o a promettere utilità.....	35
8.2.13	Artt. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.....	36
8.2.14	Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.....	36
8.2.15	Art. 322 bis c.p. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.....	36
8.2.16	Art. 346 bis c.p. -Traffico di influenze illecite	38
8.2.17	Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti.....	39
8.2.18	Art. 353 bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	39
8.2.19	Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture	40
8.2.20	Art. 640 c.p. Truffa.....	40
8.2.21	Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	41
8.2.22	Art. 640 ter c.p. Frode informatica	41
8.2.23	Art. 2 L. 898/1986 - Indebita percezione di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale	42
8.3	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	42
8.4	SISTEMA DI CONTROLLO.....	43
9	REATI SOCIETARI	47
9.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	47
9.1.1	Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali.....	47
9.1.2	Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità	47
9.1.3	Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate	48
9.1.4	Art. 2625 c.c. Impedito controllo	48
9.1.5	Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.....	49
9.1.6	Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	49
9.1.7	Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	49
9.1.8	Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.....	49
9.1.9	Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interesse	50
9.1.10	Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale	50
9.1.11	Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	50
9.1.12	Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati.....	51
9.1.13	Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.....	51
9.1.14	Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea	52
9.1.15	Art. 2637 c.c. Aggiotaggio	52



9.1.16	Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza.....	52
9.1.17	Art. 54 D.Lgs. 19/2023 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.....	53
9.2	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	54
9.3	SISTEMA DI CONTROLLO.....	55
10	DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....	57
10.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	57
10.1.1	Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	57
10.1.2	Art. 454 c.p. Alterazione di monete	57
10.1.3	Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	58
10.1.4	Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	58
10.1.5	Art. 459 c.p. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	58
10.1.6	Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.....	58
10.1.7	Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.....	59
10.1.8	Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.....	59
10.1.9	Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	59
10.1.10	Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	60
10.2	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	60
10.3	SISTEMA DI CONTROLLO.....	61
11	REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO	62
11.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO	62
11.1.1	Art. 270 bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	62
11.1.2	Art. 270 ter c.p. Assistenza agli associati.....	62
11.1.3	Art. 270 quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	63
11.1.4	Art. 270 quater.1 Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo	63
11.1.5	Art. 270 quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	63
11.1.6	Art. 270 quinquies.1 Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo	63
11.1.7	Art. 270 quinquies.2 Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro	64
11.1.8	Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione.....	64
11.1.9	Art. 280 bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.....	64
11.1.10	Art. 289 bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.....	65
11.2	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	65
11.3	SISTEMA DI CONTROLLO.....	67
12	REATI INFORMATICI	68
12.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO	68
12.1.1	Art. 491 bis c.p. Documenti informatici	68
12.1.2	Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	68



12.1.3	Art. 615 quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	70
12.1.4	Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	71
12.1.5	Art. 617 quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	71
12.1.6	Art. 629 co. 3 c.p. Estorsione aggravata.....	72
12.1.7	Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.....	73
12.1.8	Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico	73
12.1.9	Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.....	74
12.1.10	Art. 635-quater.1 c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	74
12.1.11	Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse	75
12.1.12	Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica76	
12.1.13	Art. 1 co. 11 D. L. 105/2019 perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.....	77
12.2	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	79
12.3	SISTEMA DI CONTROLLO.....	79
13	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	81
13.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO	81
13.1.1	Art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633.....	81
13.1.2	Art. 171 bis Legge 22 aprile 1941, n. 633	82
13.1.3	Art. 171 ter Legge 22 aprile 1941, n. 633	83
13.1.4	Art. 171 septies Legge 22 aprile 1941, n. 633.....	85
13.1.5	Art. 171 octies Legge 22 aprile 1941, n. 633	85
13.2	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	86
13.3	SISTEMA DI CONTROLLO.....	86
14	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	88
14.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO	88
14.1.1	Art. 648 c.p. Ricettazione.....	88
14.1.2	Art. 648 bis c.p. Riciclaggio.....	89
14.1.3	Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	90
14.1.4	Art. 648 ter.1 Autoriciclaggio	90
14.2	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	92
14.3	SISTEMA DI CONTROLLO.....	93
15	DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	95
15.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO	95
15.1.1	Art. 493-ter C.P. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	95
15.1.2	Art. 493-quater C.P. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	95



15.1.3	Art. 512-bis C.P. Trasferimento fraudolento di valori	96
15.1.4	Art. 640-ter C.P. - Frode informatica	96
15.2	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	96
15.3	SISTEMA DI CONTROLLO.....	97
16	REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA	100
16.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO	100
16.1.1	Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 100	
16.2	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	100
16.3	SISTEMA DI CONTROLLO.....	100
17	REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	102
17.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO	102
17.1.1	Art. 416 c.p. Associazione per delinquere	102
17.1.2	Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere.....	102
17.1.3	Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso -	103
17.1.4	Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	104
17.1.5	Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 105	
17.1.6	Art. 407 c.p.p. comma 2 lettera a) numero 5) Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	106
17.2	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	106
17.3	SISTEMA DI CONTROLLO.....	107
18	REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	109
18.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO	109
18.1.1	Art. 589 c.p. Omicidio colposo.	109
18.1.2	Art. 590 comma 3 c.p. Lesioni personali colpose.	109
18.1.3	Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti.	110
18.2	CENNI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 E S.M.I.	110
18.3	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	111
18.4	SISTEMA DI CONTROLLO.....	112
19	REATI AMBIENTALI.....	114
19.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO	114
19.1.1	Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).....	114
19.1.2	Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).....	114
19.1.3	Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.)	115
19.1.4	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.).....	115
19.1.5	Impedimento del controllo (art.452-septies c.p.)	115
19.1.6	Delitti associativi aggravati (art.452-octies c.p.).....	115
19.1.7	Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.).....	116
19.1.8	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p. commi 1, 2 e 3)	116



19.1.9	Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.....	116
19.1.10	Art. 733 bis. c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	117
19.1.11	Art. 137 commi 2, 3, 5, 11, 13 D.Lgs. 152/2006 Scarichi acque reflue industriali.....	117
19.1.12	Art. 255-bis D.Lgs. 152/2006 Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari.....	118
19.1.13	Art. 255-ter (commi 1 e 2) D.Lgs. 152/2006 Abbandono di rifiuti pericolosi	119
19.1.14	Art. 256 D. Lgs. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.	119
19.1.15	Art. 256-bis D. Lgs. 152/2006 Combustione illecita di rifiuti.	121
19.1.16	Art. 257 D. Lgs. 152/2006 Inquinamento e bonifica dei siti.....	121
19.1.17	Art. 258 comma 4 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	122
19.1.18	Art. 259 D.Lgs. 152/2006 Spedizione illegale di rifiuti.....	122
19.1.19	Art. 259-ter D.Lgs. 152/2006 Delitti colposi in materia di rifiuti.....	123
19.1.20	Art. 260 bis D.Lgs. 152/2006 Violazioni obblighi SISTRI.....	123
19.1.21	Art. 279 D.Lgs. 152/2006 Emissioni.....	123
19.1.22	Importazione, esportazione, transito di esemplari di specie animali protette	124
19.1.23	Impiego di sostanze lesive	126
19.1.24	Inquinamento provocato da navi	127
19.2	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	129
19.3	SISTEMA DI CONTROLLO.....	129
20	REATI DI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI PRIVI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO	131
20.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO	131
20.1.1	Art. 22 comma 12 bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	131
20.1.2	Art. 12 co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	131
20.2	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	133
20.3	SISTEMA DI CONTROLLO.....	133
21	REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA	135
21.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO	135
21.1.1	Art. 604-bis. c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa	135
21.2	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	136
21.3	SISTEMA DI CONTROLLO.....	136
22	REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	137
22.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO	137
22.1.1	Art. 1 L. 401/1989 Frode in competizioni sportive.....	137
22.1.2	Art. 4 L. 401/1989 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.....	137
22.2	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	139
22.3	SISTEMA DI CONTROLLO.....	139
23	REATI TRIBUTARI.....	140



23.1	TIPOLOGIA DEI REATI TRIBUTARI	140
23.1.1	Art. 2 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	141
23.1.2	Art. 3 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.....	142
23.1.3	Art. 4 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele.....	143
23.1.4	Art. 5 D. Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione	143
23.1.5	Art. 8 D. Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.....	144
23.1.6	Art. 10 D. Lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili	144
23.1.7	Art. 10-quater D. Lgs. 74/2000 Indebita compensazione	145
23.1.8	Art. 11 D. Lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	146
23.2	DISCIPLINA DEL TENTATIVO, REATI TRIBUTARI E ILLECITO DELL'ENTE	146
23.3	CAUSA DI NON PUNIBILITÀ DEL PAGAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO E ILLECITO DELL'ENTE.....	147
23.4	LA CONFISCA: REATI TRIBUTARI E ILLECITO DELL'ENTE	147
23.5	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	148
23.6	SISTEMA DI CONTROLLO.....	149
24	REATI DI CONTRABBANDO	151
24.1	TIPOLOGIA DEI REATI DI CONTRABBANDO.	151
24.2	2. ATTIVITÀ SENSIBILI	152
24.3	3. SISTEMA DI CONTROLLO	152
25	DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E REATI DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	154
25.1	TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E REATI DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI.....	154
25.1.1	Art. 518-bis c.p. - Furto di beni culturali	154
25.1.2	Art. 518-ter c.p. - Appropriazione indebita di beni culturali	154
25.1.3	Art. 518- quater c.p. - Ricettazione di beni culturali	155
25.1.4	Art. 518- sexies c.p. - Riciclaggio di beni culturali.....	155
25.1.5	Art. 518- octies c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali.....	155
25.1.6	Art. 518- novies c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	155
25.1.7	Art. 518- decies c.p. - Importazione illecita di beni culturali.....	156
25.1.8	Art. 518- undecies c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali.....	156
25.1.9	Art. 518- duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	156
25.1.10	Art. 518- terdecies c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	157
25.1.11	Art. 518- quaterdecies c.p. - Contraffazione di opere d'arte	157
25.2	2. ATTIVITÀ SENSIBILI	157
25.3	3. SISTEMA DI CONTROLLO	158
26	ALLEGATI	159



1 LA PORTUALE S.R.L.

La Portuale S.r.l. – in seguito LA PORTUALE è una Società che si occupa di servizi di vigilanza – si veda a tal proposito il sito internet all’indirizzo www.laportuale.com .

LA PORTUALE è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della propria immagine, ed è consapevole dell’importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e partner d’affari.

A tal fine, sebbene l’adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, LA PORTUALE ritiene che l’adozione e l’efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell’esimente previsto dal D. Lgs. 231/2001, ma possano migliorare la propria struttura organizzativa, limitando il rischio di commissione dei reati all’interno della società medesima.

La Società si è inoltre dotata di Certificazioni di carattere volontario in materia di Qualità ISO 9001:2008 e di Erogazione del Servizio ISO 10891.



2 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

2.1 Quadro normativo di riferimento ex D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un particolare regime di responsabilità amministrativa a carico delle società.

Un regime di responsabilità amministrativa che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in questione sono stati compiuti.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto, agli Enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il reato.

La portata innovativa del Decreto Legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato.

Con l’entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell’interesse o a vantaggio della società stessa. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 è particolarmente severo, infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

Quanto ai reati di cui sopra, si tratta attualmente delle seguenti tipologie:

- a) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/01);
- b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.lgs. 231/01);
- c) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/01);
- d) Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.lgs. 231/01);
- e) Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis1 D.lgs. 231/01);
- f) Alcune fattispecie di reati in materia societaria e il delitto di corruzione tra privati (art. 25 ter D.lgs. 231/01);
- g) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater D.lgs. 231/01);
- h) Reati connessi a “delitti” contro la personalità individuale (artt. 25 quater1 e quinquies D.lgs. 231/01);
- i) Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies D.lgs. 231/01);
- j) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.lgs. 231/01);
- k) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.lgs. 231/01);



- l) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies. 1. D. lgs. 231/01);
- m) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.lgs. 231/01);
- n) Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies D.lgs. 231/01);
- o) Reati ambientali (art. 25 undecies D.lgs. 231/01);
- p) Reati transazionali (Legge n. 146 del 16 marzo 2006);
- q) Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.lgs. 231/01);
- r) Reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.lgs. 231/01);
- s) Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies D.lgs. 231/01);
- t) Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/01);
- u) Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies D.lgs. 231/01);
- v) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies D.lgs. 231/01);
- w) Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies D. lgs. 231/01);
- x) Delitti contro gli animali (art. 25-undevicies D. lgs. 231/01).

L'elenco completo ed aggiornato dei reati presupposto è allegato al presente documento.

2.2 Esimenti della responsabilità amministrativa

L'art. 6 di tale Decreto, peraltro, stabilisce che la società non è sanzionabile sotto il profilo amministrativo se prova che l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ex art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:



- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento, il quale è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività unitamente ad un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2.3 Sanzioni

Il Decreto enuncia le tipologie di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Nello specifico le sanzioni sono le seguenti:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

Si fa riferimento alle sanzioni interdittive, peraltro applicabili solo ad alcuni reati del Decreto:

1. interdizione dall'esercizio delle attività;
2. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
5. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli art. 12 (casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie) e art. 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.



3 IL MODELLO 231 DI LA PORTUALE – LA PARTE GENERALE

3.1 Introduzione

LA PORTUALE a seguito di un percorso di crescita e consapevolezza della centralità della cultura della corporate governance ha deciso di dotarsi di un Modello di Organizzazione che sia funzionale alla prevenzione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01, con particolare riguardo alla cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In tale ottica si è voluta dotare del presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo e dei suoi allegati con la ferma convinzione che la spinta organizzativa ed etica apicale sia fondamentale e preceda quanto espresso dal legislatore sul piano cogente.

3.2 Finalità del Modello

Attraverso l'adozione del Modello LA PORTUALE si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da LA PORTUALE, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali LA PORTUALE intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla società (e dunque indirettamente ai tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- consentire alla società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

3.3 Linee guida Confindustria

Confindustria, principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, ha predisposto le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo n. 231/2001, fornendo così alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel decreto, consentendo all'ente l'esonero dalla responsabilità e dalle relative sanzioni (pecuniarie e interdittive).

Le indicazioni fornite nelle Linee Guida richiedono, naturalmente, un successivo adattamento da parte delle imprese. Ogni modello organizzativo, infatti, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'impresa cui si applica. Il rischio reato di ogni impresa è strettamente dipendente dal settore economico, dalla complessità organizzativa e non solo dimensionale dell'impresa e dell'area geografica in cui essa opera.

La prima versione delle Linee Guida, elaborata nel 2002 dal Gruppo di lavoro sulla "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", costituito nell'ambito del Nucleo Affari Legali, Finanza e Diritto d'Impresa di Confindustria, è stata approvata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2004.

A seguito dei numerosi interventi legislativi che, nel frattempo, hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, estendendone l'ambito applicativo a ulteriori fattispecie di reato, il



Gruppo di lavoro di Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi. Nel febbraio 2008 la versione aggiornata delle Linee Guida è stata trasmessa al Ministero della Giustizia. Il 2 aprile 2008 il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo. Le Linee Guida sono state approvate in quanto l'aggiornamento è stato ritenuto "complessivamente adeguato e idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 231/2001".

Il Ministero ha inoltre ricordato che la piena efficacia delle Linee Guida lascia impregiudicata ogni valutazione sulle modalità della loro implementazione e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte dei singoli enti, affiliati o meno all'Associazione.

Nel 2014, all'esito di un ampio e approfondito lavoro di riesame, Confindustria ha completato i lavori di aggiornamento delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che in data 21 luglio 2014 ne ha comunicato l'approvazione definitiva.

Da ultimo, le Linee Guida sono state oggetto di aggiornamento nel giugno 2021.

Le Linee Guida, si focalizzano in particolare su:

- la costruzione del Codice Etico,
- l'Organismo di Vigilanza, la composizione e le azioni,
- le fattispecie di reato contemplate nel Decreto,

mantenendo come perno la convinzione che l'obiettivo finale sia la costituzione di un sistema di controllo preventivo, basato sul rischio di commissione dei reati individuati nel Decreto.

Inoltre, i controlli devono avvenire "alla presenza" di:

- un Codice Etico con riferimento ai reati considerati,
- un sistema organizzativo sufficientemente chiaro,
- procedure per regolamentare l'attività ed individuare i punti di controllo,
- poteri autorizzativi e di firma assegnati secondo precisi criteri aziendali definiti con idonei limiti di spesa,
- un sistema di controllo e gestione in grado di fornire la tempestiva segnalazione di situazioni di criticità,
- un sistema di comunicazione al personale, formazione e addestramento.

Il modello, per la società che decide di adottarlo, deve essere attento alle dinamiche e allo sviluppo per contribuire attivamente alla competitività dell'azienda.

LA PORTUALE, durante l'attività di analisi e predisposizione del "Sistema 231", ha ritenuto pertanto necessario ed utile seguire le indicazioni prescritte dall'associazione nelle Linee Guida Confindustria.



3.4 Costruzione del Modello e relativa struttura

Il Modello di organizzazione e gestione rappresenta lo strumento normativamente richiesto per dare attuazione alla strategia di prevenzione dei reati previsti dal Decreto, nell'interesse e a vantaggio della Società stessa.

LA PORTUALE ha deciso di migliorare la propria struttura organizzativa limitando il rischio di commissione dei reati attraverso l'adozione del Modello previsto dal D. Lgs. 231/2001. I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a LA PORTUALE di prevenire o di reagire tempestivamente per impedirne la commissione.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività sensibili e, dove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

Per permettere una costruzione personalizzata del Modello, si è proceduto ad una vera e propria mappatura aziendale delle attività e dei processi ritenuti suscettibili di sfociare nei reati tipizzati dal decreto ordinandoli per rischiosità del processo (calcolata sulla base dell'adeguatezza del sistema di controllo in essere) e gravità dell'illecito. Attività avvenuta nel concreto osservando lo svolgimento delle attività da vicino tenendo presenti le dinamiche già esistenti o possibili e le esigenze imposte dall'attività.

Per intraprendere un'indagine sui rischi-reato connessi a determinate attività, viene data la precedenza alla raccolta di informazioni ritenute essenziali come:

- tipologia dell'impresa,
- quadro normativo applicabile alla società,
- esistenza di contributi pubblici e normativa ad essi applicabile,
- livello di centralizzazione dei poteri,
- indagine sul contenuto, forma e verificabilità delle deleghe e delle procure,
- separazione di funzioni tra coloro che hanno poteri di spesa e coloro che effettuano il controllo sulle medesime,
- adozione di codici di comportamento o di specifiche direttive,
- job description,
- procedure esistenti o prassi consolidate.

Il presente Modello è costituito da una parte generale e da una speciale, a queste due parti si aggiungono degli allegati che possono essere soggetti a revisione ed aggiornamento periodici approvati formalmente dall'Organo Amministrativo.

Nella parte generale si introduce l'attività svolta, i fini e le modalità del lavoro futuro, mentre nella parte speciale si fa esplicito riferimento ai reati contemplati dal D.Lgs 231/2001 e alla loro applicabilità alla realtà di LA PORTUALE.

3.5 Procedure di adozione del Modello, modifiche ed integrazioni

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, LA PORTUALE ha ritenuto necessario procedere alla sua adozione e alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza.



In relazione alla complessità organizzativa ed alla compenetrazione del Modello nell'organizzazione stessa, l'aggiornamento del Modello comporta la predisposizione di un programma di aggiornamento.

Si rende necessario procedere alla predisposizione del documento in occasione:

- di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- della revisione periodica del Modello anche in relazione a cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività istituzionali;
- di significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo.

L'attività è funzionale al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello.

Il compito di disporre l'aggiornamento del Modello è attribuito all'Organo Amministrativo.

Più in particolare:

- a) l'Organismo di Vigilanza comunica alla Direzione ogni informazione della quale sia a conoscenza che determina l'opportunità di procedere a interventi di aggiornamento del Modello;
- b) la Direzione approva l'avvio e i contenuti del programma di aggiornamento;
- c) l'Organismo di Vigilanza predispone il programma di aggiornamento avvalendosi laddove necessario di supporto esterno. All'Organismo di Vigilanza viene dato mandato in particolare dell'individuazione delle attività sensibili e dei presidi di controllo, dell'aggiornamento dell'analisi di rischio, della definizione delle attività necessarie e delle relative responsabilità, dei tempi e delle modalità di esecuzione;
- d) l'aggiornamento della Parte Generale e/o delle Parti Speciali è sottoposto all'approvazione dell'Organo Amministrativo. Le modifiche formali o che non incidono significativamente sul sistema di controllo sono approvate dalla Direzione.

L'Organismo di Vigilanza provvede a monitorare lo stato di avanzamento e i risultati del programma di aggiornamento e l'attuazione delle azioni disposte e l'esito delle attività.



4 ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) è composto da un membro esterno alla Società, scelto fra professionisti dotati di specifiche e comprovate competenze ed esperienze in materia, legale, aziendale ed in attività ispettive. L'OdV rappresenta un organo monocratico, nominato dall'Organo Amministrativo, e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'Organo Amministrativo nomina l'OdV e gli assegna il compenso annuo ed il budget di spesa annua che potrà essere utilizzato dall'OdV a propria discrezione nell'esecuzione dei compiti affidati per le spese di consulenza esterne, trasferte, attività operativa, servizi richiesti ad enti esterni.

L'OdV non può ricoprire incarichi di gestione, esecutivi o di controllo che creino situazioni di conflitto di interesse.

I requisiti fondamentali richiesti sono:

- a) **autonomia:** l'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale. L'Organismo è autonomo nei confronti della Società, ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale. L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dal Consiglio d'Amministrazione. All'OdV è affidato un budget entro il quale può muoversi autonomamente ed indipendentemente. La cifra stanziata a budget verrà definita di anno in anno dall'azienda in relazione alle attività pianificate e prospettate dall'ODV ai fini della vigilanza. L'OdV nel momento in cui ravviserà la necessità di utilizzare il budget per determinate attività di vigilanza, comunicherà all'azienda la motivazione per la quale intende procedere in tali attività, ma sarà l'azienda stessa a richiedere i preventivi e le quotazioni. All'OdV verrà sottoposta la valutazione "tecnico-professionale" dei professionisti coinvolti in tali attività (curricula vitae).
- b) **indipendenza:** è condizione necessaria la non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta ed adeguata collocazione gerarchica: l'OdV dipende direttamente ed unicamente solo dall'Organo Amministrativo.
- c) **professionalità:** l'Organismo di Vigilanza deve essere professionalmente capace ed affidabile. Devono essere pertanto garantite le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing. In particolare devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e consulenziale, come, per esempio, competenze relative al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l'individuazione delle frodi. Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.
- d) **continuità d'azione:** al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza opera senza soluzione di continuità. L'Organismo di Vigilanza, pertanto, nelle



soluzioni operative adottate garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali.

Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza dell'OdV i seguenti casi:

- di una delle circostanze descritte dall'art. 2382 c.c.;
- di una delle situazioni in cui può essere compromessa l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente;
- l'aver riportato condanna penale definitiva passata in giudicato per delitto di cui ai reati presupposto ex D.Lgs. 231/01, anche nella forma dell'applicazione pena sull'accordo delle parti ex art. 444 C.p.p.;

L'OdV si riserva anche di poter recedere dalla carica dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno entro 30 giorni.

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico, che è a tempo determinato con possibilità di rinnovo.

L'Organismo di Vigilanza cessa il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;
- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività del componente l'OdV;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dall'Organo Amministrativo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca dell'Organismo di Vigilanza l'Organo Amministrativo prenderà senza indugio le decisioni del caso.

4.2 Poteri e compiti

L'OdV è dotato di un suo regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.

L'OdV incontrerà periodicamente la Direzione aziendale e gli eventuali referenti interni a seconda delle necessità di volta in volta emerse nel corso delle attività di Vigilanza.

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti, e nei limiti previsti da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service;
- sull'efficacia e sull'adequatezza del Modello, nella prevenzione dei reati, in relazione alla struttura aziendale;



- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative e/o socio-ambientali, sollecitando a tal fine gli organi competenti, conformemente a quanto previsto nel Modello stesso.

Più specificamente, oltre ai compiti già citati nel paragrafo precedente, all'OdV sono affidate le attività:

a) di verifica:

- raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- conduzione di ricognizioni sull'attività aziendale ai fini del controllo e dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuazione periodica delle verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da LA PORTUALE, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da illustrare in sede di relazione agli organi societari deputati;
- attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;
- attivazione e svolgimento di audit interni, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi;
- coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello.

b) di aggiornamento:

- interpretazione della normativa rilevante in coordinamento con i consulenti legali esterni della Società e verificare l'adequatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- aggiornamento periodico della lista di informazioni che devono essere tenute a sua disposizione,
- valutazione delle esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate;
- monitoraggio dell'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni.

c) di formazione:

- coordinamento con le risorse umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dirigenti, dipendenti e agli organi societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;
- predisposizione ed aggiornamento con continuità, in collaborazione con la funzione competente, dello spazio nell'intranet-internet della società contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. 231/2001 ed al Modello;
- monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.

d) sanzionatorie:

- segnalazione di eventuali violazioni del Modello al Consiglio d'Amministrazione ed alla funzione che valuterà l'applicazione dell'eventuale sanzione;



- coordinamento con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile ed il relativo procedimento decisionale;
- aggiornamento sugli esiti di archiviazione o d'irrogazione delle sanzioni.

In ragione dei compiti affidati, l'Organo Amministrativo è in ogni caso l'unico organo aziendale chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto all'organo dirigente compete comunque la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dirigenti, dipendenti, organi sociali, consulenti, società di service, partner o fornitori; questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Per svolgere le attività ispettive che gli competono l'OdV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 101/2018 e Regolamento U.E. 2016/679 "GDPR") e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'OdV può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ma, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo. Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il reato o il tentativo di commissione del reato o la violazione del presente Modello). Pertanto, le decisioni in merito a promozioni, trasferimenti o sanzioni disciplinari relative ai membri dell'OdV sono attribuite alla competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo.

4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere informato, dal gestore delle segnalazioni, entro sette giorni dal ricevimento della denuncia di eventuali notifiche che possono avere a oggetto sia condotte illecite rilevanti per il D.lgs. 231/2001 sia violazioni del Modello e del Codice Etico. Ai sensi del D.Lgs. 24/2023 del 10.03.2023 l'oggetto delle segnalazioni è stato esteso agli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente e agli atti e omissioni che ledono gli interessi finanziari della Unione Europea a/o riguardanti il mercato finanziario interno.

Valgono al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i dipendenti/collaboratori hanno il dovere di segnalare sulla piattaforma dedicata: <https://laportualevigilanza.net> eventuali segnalazioni di illeciti o di violazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o di violazioni di norme



giuridiche, del codice etico o altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere ovvero ledere la Società (Modello di Organizzazione e Gestione);

- il gestore delle segnalazioni facente parte del Comitato di gestione delle segnalazioni WB ha l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni, inerenti D.lgs. 231/2001, poste in essere da dipendenti, organi sociali, fornitori, società di service, consulenti e partner, di cui essi siano venuti a conoscenza;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la massima riservatezza sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di LA PORTUALE o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, in conformità al DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 (*"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative"*).
- il segnalante (lavoratori subordinati o autonomi, i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società o presso soggetti che forniscono beni o servizi, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società, gli stagisti e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso la Società, i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza) deve fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. Apposito canale di segnalazione attraverso il quale, nel rispetto della *privacy* e dei diritti individuali, tutti coloro i quali vengono a conoscenza di eventuali casi di illeciti possono riferire liberamente e in maniera riservata. L'accesso alle informazioni caricate sulla piattaforma dedicata è consentito, tramite credenziali di autenticazione univoche, ai soli membri incaricati della gestione della segnalazione in relazione allo specifico contesto.
- Qualora un dipendente dovesse ricevere, al di fuori dei canali previsti, una segnalazione da altri soggetti (es. dipendenti/terzi), la trasmette, con immediatezza e in via esclusiva, sempre secondo le modalità di seguito esposte, completa di tutta la eventuale documentazione di supporto pervenuta, non trattenendone copia e astenendosi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. La mancata comunicazione di una segnalazione ricevuta può costituire una violazione delle disposizioni del Modello Organizzativo adottato dalla Società (oltre che del Codice Etico), con l'applicazione in caso di accertata malafede di tali condotte, delle conseguenti sanzioni disciplinari.
- LA PORTUALE tutela il personale e/o i terzi che segnalino illeciti o violazioni relative al Modello di cui siano venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio.

In particolare, a norma dell'art. 6, comma 2 bis, D. Lgs. 231/2001, e sensi del D.Lgs. 24/2023 del 10.03.2023 il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo prevede:

La trasmissione della segnalazione, da attuarsi mediante gli appositi canali sopra indicati, prevede:

Il rilascio al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;

L'informativa al segnalante della possibilità di essere ricontattato per acquisire eventuali elementi utili alla fase istruttoria, nonché della possibilità di inviare ulteriori informazioni o elementi di cui verrà a conoscenza, ai fini di integrare o aggiornare i fatti oggetto della segnalazione iniziale

L'attivazione di un'istruttoria interna;



La trasmissione di un riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

A seguito dell'invio della segnalazione, la piattaforma dedicata mostrerà un "codice segnalazione" che consente di monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione, di integrarla e di scambiare messaggi con il destinatario.

Il segnalante può procedere alla segnalazione esterna se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto;

la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La Società garantisce che nessuno in ambito lavorativo possa subire ritorsioni, illeciti, condizionamenti e discriminazioni di qualunque tipo per aver segnalato la violazione.

Sulla procedura di segnalazione esterna e su quella di divulgazione pubblica, si rinvia a quanto indicato dal Decreto L.gs. 10 marzo 2023, n. 24 e dalle linee guida ANAC, approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 (e successivi aggiornamenti).

In caso di adozione di misure ritorsive o discriminatorie trovano applicazione i commi 2 ter e 2 quater dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001; pertanto:

- l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;
- il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

La procedura adottata da LA PORTUALE per segnalare gli illeciti e per tutelare adeguatamente i soggetti che effettuano le segnalazioni viene descritta in apposito documento - "Regolamento whistleblowing" - allegato al presente Modello di cui costituisce parte integrante.



L'OdV valuta le segnalazioni notificategli, intraprende eventuali azioni ispettive ed informa del risultato le funzioni coinvolte; gli eventuali provvedimenti conseguenti il controllo sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio.

4.4 L'attività di reportazione dell'OdV verso altri organi aziendali

L'attività di reportazione dell'OdV ha sempre ad oggetto:

- l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV,
- l'attuazione del Modello,
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a LA PORTUALE, sia in termini di efficacia del Modello.

L'OdV si rapporta direttamente all'Organo Amministrativo su base di urgenza e su base semestrale ed annuale.

L'OdV predispone:

- a) semestralmente, un rapporto scritto per l'Organo Amministrativo sull'attività svolta nel periodo di riferimento, sui controlli effettuati e l'esito degli stessi;
- b) annualmente, un piano di attività previste e la richiesta di budget.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri organi.

Allorquando, ad esempio, emergono profili di responsabilità collegati alla violazione del Modello, cui consegua la commissione di specifici reati ad opera degli amministratori, l'OdV deve prontamente rivolgersi all'Assemblea dei Soci.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti per i diversi profili specifici e/o i consulenti, più precisamente con:

- i consulenti legali esterni della Società per tutto ciò che riguarda l'interpretazione della normativa rilevante, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali e delle dichiarazioni di impegno per amministratori, dirigenti e sindaci;
- la funzione amministrativa per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari e per il monitoraggio dei risultati dell'attività svolta ai sensi del D.Lgs. 231/2001; inoltre per il controllo in ordine al rispetto da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service delle procedure amministrative e contabili nell'ambito delle attività sensibili;
- la funzione risorse umane in ordine alla formazione del personale e in caso di modifiche organizzative che impattino sulla mappatura delle attività sensibili;
- la Direzione Generale in ordine ad eventuali procedimenti disciplinari.



Ogniqualvolta lo ritiene opportuno, l'OdV può coordinarsi con la funzione aziendale utile ad ottenere il maggior numero di informazioni possibili o a svolgere al meglio la propria attività.

4.5 Autonomia operativa e finanziaria

Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate dall'OdV, nel Modello di organizzazione della società ha previsto che:

- le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da nessun organo;
- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni relative alla società anche quelle su supporto informatico, e può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale;
- la mancata collaborazione con l'OdV costituisce un illecito disciplinare;
- l'OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziare dall'Organo Amministrativo al fine di svolgere l'attività assegnata.



5 FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO

La Società si attiva per informare tutti i Destinatari in ordine al contenuto dispositivo permanente del Modello e a darne adeguata diffusione.

Il modello viene messo a disposizione di ogni dipendente, mentre ai soggetti esterni (rappresentanti, consulenti, partner commerciali) viene fornita apposita informativa sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello.

A quel punto, ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

5.1 Informazione e formazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di LA PORTUALE garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza: a tal fine la Società ha definito un programma di formazione per il personale che prevede il contenuto dei corsi, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione.

5.2 Informazione ai partner

Relativamente ai partner, LA PORTUALE deve garantire che venga data adeguata informativa del sistema mediante la consegna di materiale illustrativo. L'avvenuta informativa deve risultare da un documento firmato dal consulente/partner, attestante la presa conoscenza dell'esistenza del Modello e dei principi in esso contenuti e l'impegno a rispettarli.



6 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

6.1 Funzione del sistema disciplinare

Viene predisposto un sistema di sanzioni da applicarsi in caso di violazione delle regole di condotta introdotte dal Modello, garantendo così maggior efficacia all'attività di controllo esercitata dall'OdV con lo scopo di assicurare l'effettività del Modello stesso.

L'adozione del sistema disciplinare costituisce, ai sensi del Decreto, un requisito essenziale del Modello ai fini del beneficio dell'esimente della responsabilità dell'Ente.

Il Sistema Disciplinare:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti a cui si rivolge e soprattutto alle mansioni svolte da quest'ultimi;
- individua in maniera puntuale secondo i casi le sanzioni da applicarsi per il caso di infrazioni, violazioni, elusioni;
- prevede una procedura di accertamento per le suddette violazioni, nonché un'apposita procedura di irrogazioni per le sanzioni;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

È rivolto essenzialmente a:

- a) tutti coloro che svolgono per LA PORTUALE funzione di rappresentanza, amministrazione, o direzione;
- b) coloro che per le loro funzioni sono dotate di autonomia finanziaria e gestionale;
- c) in generale a tutti i dipendenti.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali a carico dell'autore delle infrazioni. Il Sistema Sanzionatorio è reso pubblico e diffuso.

6.2 Sistema sanzionatorio nei confronti dei dipendenti

La violazione da parte dei dipendenti di disposizioni contenute nel presente Modello, o nei documenti ad esso collegati, costituisce illecito disciplinare che, conformemente a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro vigente ed applicato e dalle norme di Legge in materia, dà luogo all'avvio di un procedimento disciplinare ad esito del quale, nel caso di verificata responsabilità del dipendente, viene emesso un provvedimento disciplinare avente contenuto ed effetti sanzionatori.

Il procedimento ed i provvedimenti disciplinari di cui sopra sono regolati dall'art. 7 legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dal Contratto Collettivo e dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

Conformemente a detta normativa, le sanzioni applicabili si distinguono in:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa non superiore a quattro ore di retribuzione;
- d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino ad un massimo di sei giorni;
- e) licenziamento disciplinare.



La scelta circa il tipo e l'entità della sanzione da applicarsi di volta in volta sono valutati e determinati avendo riguardo ad elementi quali l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dimostrate, la rilevanza degli obblighi violati e/o del danno e/o del grado di pericolo cagionato all'azienda, la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, il concorso nell'illecito di più dipendenti in accordo tra loro nel rispetto del generale principio di gradualità e di proporzionalità.

L'accertamento degli illeciti disciplinari, i conseguenti procedimenti e provvedimenti sanzionatori restano di competenza degli Organi e delle funzioni aziendali competenti, ancorché ne debba essere data pronta comunicazione all'OdV.

Quanto sino ad ora esposto, con riguardo a tutto il personale dipendente, vale ancor più per coloro che appartengono alla categoria dirigenziale, nel rispetto delle norme contrattuali specifiche della stessa categoria dirigenziale.

Tanto nei confronti del personale dipendente di categoria quanto nei confronti del personale dirigente l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni derivanti dai comportamenti illeciti di cui sopra verrà commisurata al livello di responsabilità ed autonomia dell'autore dell'illecito, ossia al livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta, ex D.Lgs. n. 231/2001, a seguito della condotta come sopra contestata e sanzionata.

6.3 Sistema sanzionatorio nei confronti dei dirigenti

Qualora l'OdV verificasse la violazione del presente Modello da parte di un dirigente, ne informerà prontamente l'Organo Amministrativo che prenderà gli opportuni provvedimenti, in conformità alla vigente normativa ed al Contratto Collettivo.

6.4 Sistema sanzionatorio nei confronti degli amministratori

Qualora l'OdV verificasse la violazione del presente Modello da parte dell'Organo Amministrativo ne informerà prontamente l'Assemblea dei Soci.

6.5 Sistema sanzionatorio nei confronti dei fornitori, consulenti e partners

Qualora si riscontrassero condotte contrastanti con le disposizioni del presente Modello poste in essere da detti soggetti, gli stessi saranno destinatari di censure scritte e/o, nei casi di maggiore gravità e sulla base delle disposizioni di legge applicabili, di atti di recesso per giusta causa, con ogni eventuale conseguenza anche sotto il profilo risarcitorio.

6.6 Sistema sanzionatorio nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del presente Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo e l'Assemblea dei Soci prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza e la conseguente nomina di nuovo membro in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

6.7 Garanzie inerenti il sistema di segnalazione (whistleblowing)

La violazione delle misure di tutela del segnalante è ritenuta alla stregua di una violazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231 e sarà sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231 aziendale. È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave



segnalazioni che si rivelano infondate. Tale comportamento sarà ritenuto alla stregua di una grave violazione del Modello 231 e del Codice Etico.



7 IL MODELLO 231 DI LA PORTUALE – LA PARTE SPECIALE

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse di LA PORTUALE come Dipendenti, Amministratori, Dirigenti, consulenti e partner nonché collaboratori, terzi ed in generale tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la società, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati sotto menzionati.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

Chiunque venisse a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni descritte nel presente documento, dovrà darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza.

Per tutte le fattispecie di reato descritte nei successivi capitoli e nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, gli Organi Sociali di LA PORTUALE, i dipendenti, i consulenti, i partner e le società di service, nella misura necessaria alle funzioni da loro svolte, devono in generale conoscere e rispettare:

- la normativa italiana applicabile;
- il sistema di deleghe e procure esistente;
- i principi sanciti dal Codice Etico adottato da LA PORTUALE;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico- funzionale di LA PORTUALE ed al sistema di controllo della gestione;
- le procedure aziendali;
- le comunicazioni organizzative.

Inoltre, per quanto non indicato specificamente nei successivi capitoli, valgono le seguenti regole di carattere generale:

- LA PORTUALE persegue l'oggetto sociale nel rispetto della legge, dei regolamenti interni, del presente Modello, assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali;
- LA PORTUALE garantisce che la predisposizione di qualsiasi documento giuridicamente rilevante avvenga in ossequio ai principi di veridicità e correttezza;
- LA PORTUALE assicura la corretta tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili nel rispetto della legge;
- LA PORTUALE assicura che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificata e verificabile, legittima, congrua e coerente, nel rispetto della legge e delle norme vigenti;
- LA PORTUALE adempie, in qualità di contribuente, correttamente e tempestivamente a tutti gli obblighi posti a suo carico;
- LA PORTUALE tutela l'integrità psicofisica dei lavoratori, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia e il corretto adempimento degli obblighi di legge;
- LA PORTUALE garantisce il rispetto dell'ambiente nell'esercizio delle proprie attività, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia e il corretto adempimento degli obblighi di legge;



- LA PORTUALE assicura, ai sensi di legge, la corretta gestione dei contratti di appalto e dei rapporti tra appaltatore/subappaltatore/committente anche per quanto attiene gli aspetti economici, retributivi, contributivi e fiscali;
- LA PORTUALE vieta il compimento di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante condotte illecite o violazioni del Modello per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- LA PORTUALE non offre né accetta denaro, beni o altra utilità sotto qualsiasi forma, per promuovere o favorire la conclusione di affari a proprio vantaggio o a vantaggio delle Associate in violazione di leggi o norme vigenti. Omaggi di cortesia sono ammessi solo se di modico valore e non inducano ad essere considerati come un mezzo per ottenere favori o privilegi, in violazione delle norme vigenti.
- LA PORTUALE vieta l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità in favore di partecipanti a competizioni sportive o la commissione di atti fraudolenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale svolgimento della competizione medesima.
- LA PORTUALE vieta la partecipazione, l'organizzazione e la pubblicizzazione di giochi d'azzardo illegali o svolti con modalità non consentite o da soggetti non autorizzati.
- In caso di operazioni con soggetti terzi (es. cessioni, conferimenti, donazioni), deve essere verificata e documentata l'identità e la legittimità del soggetto ricevente.



8 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

8.1 Definizione di pubblica amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Nell'ordinamento italiano la pubblica amministrazione (PA) è un insieme di enti e soggetti pubblici (comuni, provincia, regione, stato, ministeri, etc.) talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà.

La nozione di pubblico ufficiale prende spunto dall'art. 357c.p.: *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”*.

Lo status di pubblico ufficiale è tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'Amministrazione Pubblica. La legge 181/1992 ha ulteriormente ampliato il concetto di funzione pubblica viene detto che: *“è pubblico ufficiale chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della PA con azioni che non possono essere isolate dalla funzione pubblica”*¹.

Sono pubblici ufficiali coloro che:

- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- sono muniti di poteri;
- decisionali:
 - a) di certificazione;
 - b) di attestazione;
 - c) di coazione²;
 - d) di collaborazione, anche saltuaria³.

Per incaricato di pubblico servizio si intende chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status, svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

8.2 Le singole fattispecie di reato presupposto

Nell'elencazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione si fa riferimento agli Artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01.

¹ Cass. Pen., Sez. VI, 85/172191.

² Cass. Pen. Sez. VI 81/148796.

³ Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013.



8.2.1 Art. 314 co. 1 c.p. Peculato (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea) ⁴

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

(omissis) ”.

Il reato presupposto previsto dall'art. 314, comma 1, c.p. si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che per ragione del suo ufficio o servizio ha il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropri, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri.

E' necessario precisare che, in virtù di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, D.lgs. n. 231/2001, tale delitto è imputabile all'ente solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

8.2.2 Art. 314 bis c.p. - Indebita destinazione di denaro o cose mobili⁵

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Il nuovo art. 314 bis c.p. – introdotto dalla L. 112/2024 - introduce una figura ad hoc di peculato per distrazione e presenta una struttura ibrida, con elementi costitutivi tipici in parte del peculato e in parte dall'abuso d'ufficio (art. 323), successivamente abrogato. Del peculato presenta, sul piano del fatto tipico oggettivo, il medesimo presupposto (lecito) della condotta: il soggetto attivo del reato, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, deve già avere, infatti, per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità del denaro o di altra cosa mobile altrui, oggetto della successiva condotta di indebita destinazione. Dell'abuso d'ufficio presenta più elementi: sul piano oggettivo la condotta (destinazione ad uso diverso) deve contrastare con specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità; inoltre, è coincidente l'evento del reato: l'ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o per altri, in alternativa all'altrui danno ingiusto. Infine, quanto all'elemento soggettivo, è richiesto, come già avveniva nell'abuso d'ufficio, il dolo intenzionale.

E' necessario precisare che, in virtù di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, D.lgs. n. 231/2001, tale delitto è imputabile all'ente solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

⁴ Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, lett. b) n. 2), D.Lgs. 75/2020.

⁵ Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, D.L. 4 luglio 2024, n. 92, a decorrere dal 5 luglio 2024. Successivamente, il presente articolo è stato così modificato dal medesimo art. 9, comma 1, D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, a decorrere dal 10 agosto 2024



Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

8.2.3 Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea) ⁶

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Il reato presupposto si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, giovandosi dell'errore altrui.

E' necessario precisare che, in virtù di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, D.lgs. n. 231/2002, tale delitto è imputabile all'ente solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

8.2.4 Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

“Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi dallo Stato Italiano o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ricevute per gli scopi cui erano destinate; aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta senza che rilevi se l'attività programmata ha avuto o meno esecuzione. Il reato può configurarsi anche per finanziamenti già ottenuti e che non vengono destinati alle finalità per cui sono stati concessi.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

8.2.5 Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con

⁶ Articolo inserito dall'art. 5 comma 1 lett. a) n. 3 del D.Lgs. 75/2020.



abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000⁷.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Il reato si perfeziona laddove un soggetto, attraverso l'uso o la presentazione di dichiarazioni false o l'omissione di informazioni dovute, ottenga indebitamente diritto contributi, finanziamenti o altre erogazioni della stessa natura, concessi dallo Stato, Enti Pubblici, o Comunità Europea. Il reato si realizza al momento dell'ottenimento della somma, non rilevano le successive condotte. Va sottolineato che la fattispecie si configura solo nei casi in cui non trovi applicazione il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

8.2.6 Art. 317 c.p. Concussione

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”

La situazione in esame si concretizza quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringe taluno a procurare a sé o altri, denaro o utilità non dovutegli.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

8.2.7 Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

Attraverso l'articolo 321 c.p. le pene stabilite dagli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter e 320 – fattispecie di reato nelle quali il soggetto agente può essere esclusivamente il pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – sono applicabili anche al soggetto privato che dà o promette denaro o altra utilità al soggetto pubblico.

Le valutazioni svolte di seguito circa la configurabilità delle fattispecie di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter e 320, dunque, sono riferite alla possibilità per il privato di commettere tali delitti ai sensi del citato art. 321 C.P.

8.2.8 Artt. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

⁷ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), L. 3/2019 a decorrere dal 31 gennaio 2019, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 75/2020, a decorrere dal 30 luglio 2020.



Il caso riguarda l'ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale riceve, per sé o altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti del proprio ufficio.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

8.2.9 Artt. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Il caso riguarda l'ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale riceve per sé o altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

8.2.10 Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

8.2.11 Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.”

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Il reato si verifica nel caso in cui la Società sia parte in un procedimento giudiziario e al fine di ottenere un vantaggio nello stesso corrompe un Pubblico Ufficiale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

8.2.12 Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o a promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Rientra nell'induzione la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dalla applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità. In questo caso è punibile anche il soggetto indotto che mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole.

L'ipotesi di reato prevista dal secondo comma è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.



8.2.13 Artt. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

*“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.*

L’articolo estende i casi di applicazione dei due precedenti articoli, il soggetto potrebbe essere anche una persona incaricata di pubblico servizio.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

8.2.14 Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’art. 319”.

Il caso concreto prevede la presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, ma l’assenza di accettazione da parte del soggetto pubblico.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

8.2.15 Art. 322 bis c.p. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri⁸

“Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche⁹:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;

⁸ Rubrica modificata dall’art. 1, comma 75, lett. n), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190 e dall’art. 10, comma 1, lett. b), L. 20 dicembre 2012, n. 237. Successivamente, la presente rubrica è stata sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. o), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019. Successivamente ancora, la presente rubrica è stata modificata dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, a decorrere dal 6 novembre 2022, dall’art. 9, comma 2, D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, a decorrere dal 10 agosto 2024, e dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), L. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024

⁹ Alinea così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, a decorrere dal 6 novembre 2022, e, a decorrere dal 5 luglio 2024, dall’art. 9, comma 2, D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 112. Successivamente, il presente alinea è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), L. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024.



- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti della Comunità europea;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono la Comunità europea;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione¹⁰.

Le disposizioni degli artt. 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Per quanto qui rileva, la disposizione estende l'applicabilità degli artt. da 317 a 320 e 322 c. p. ai soggetti in essa specificati.

Per la valutazione di configurabilità in LA PORTUALE si rinvia alle valutazioni già espresse per le disposizioni del c.p. sopra elencate.

¹⁰ Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, a decorrere dal 30 luglio 2020



8.2.16 Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite¹¹

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.”.

La norma è stata oggetto di riforma ad opera della Legge 9 agosto 2024, n. 114.

Si tratta di reato sussidiario rispetto ai delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), corruzione propria (art. 319), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter), corruzione internazionale (art. 322 bis) e va a punire condotte prodromiche rispetto alla consumazione di tali delitti.

L'attuale formulazione della norma prevede, per quanto riguarda la condotta che funge da presupposto alla dazione e/o alla promessa, la formula «utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all' art. 322 bis ...»; pertanto, a differenza che in passato, le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere effettivamente utilizzate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite). A ciò si aggiunge che, sempre con riferimento alla condotta di utilizzo, si richiede ora il dolo intenzionale del mediatore.

Il secondo comma della norma fornisce la definizione di mediazione illecita, da intendersi quale mediazione per indurre il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (o uno dei soggetti indicati all'art. 322 bis c.p.) a compiere un atto contrario ai doveri dell'ufficio, dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

¹¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 75, lett. r), L. 6 novembre 2012, n. 190 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), nn. 1), 2) e 3), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), L. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024.



Nel traffico di influenze illecite, la punibilità è connessa al mero accordo finalizzato all'influenzamento dell'operato del pubblico agente, indipendentemente dall'effettivo raggiungimento del risultato promesso.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

8.2.17 Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti¹²

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà”.

Il presupposto per la configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 353 C.P. è che le condotte ivi descritte siano inerenti ad una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private.

L'art. 353 C.P. può trovare applicazione quando la Pubblica Amministrazione procede alla scelta del contraente mediante una gara, ovvero una forma di libera competizione, anche informale o ufficiosa, connotata da un procedimento selettivo dotato da criteri di valutazione sufficientemente determinati.

Il delitto è a forma vincolata, occorrendo che gli eventi tipici si realizzino secondo le modalità previste dalla norma: per violenza si intende qualsiasi condotta diversa dalla minaccia capace di coartare la volontà della persona; la minaccia consiste nella prospettazione di un male ingiusto dipendente dalla volontà dell'autore; per doni si intendono le offerte di cose mobili a titolo gratuito; le promesse consistono in offerte di utilità; le collusioni sono le intese segrete tra gli offerenti volte a turbare il regolare svolgimento delle offerte.

Al fine della consumazione del reato le condotte sopra descritte devono cagionare uno degli eventi espressamente previsti dall'art. 353 C.P.: in particolare, l'impedimento si ha quando la gara non si può svolgere anche solo temporaneamente, mentre vi è turbativa quando vengono modificate le normali condizioni di svolgimento della gara a prescindere dal fatto che il risultato della gara sia influenzato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

8.2.18 Art. 353 bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente¹³

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

¹² Articolo inserito dall'art. 6-ter co. 2 lett. a) D.L. n. 105 del 10.08.2023.

¹³ Articolo inserito dall'art. 6-ter co. 2 lett. a) D.L. n. 105 del 10.08.2023.



Attraverso il reato di cui all'art. 353 bis C.P. il legislatore ha anticipato l'oggetto della tutela prevista dall'art. 353 C.P. (radicato nella fase della gara) al momento della formazione del procedimento amministrativo con il quale vengono stabiliti i requisiti oggettivi e soggettivi del bando di gara.

Si precisa che i comportamenti manipolatori che incidono sulla formazione di un bando di gara poi effettivamente adottato integrano – nella forma tentata – il reato previsto dall'art. 353 C.P., mentre la fattispecie di cui all'art. 353 bis C.P. sanziona le condotte manipolatorie del procedimento non seguite dalla emissione del bando e quelle di manipolazione dell'iter procedurale che non abbiano, tuttavia, influenzato la legittimità del bando poi adottato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

8.2.19 Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p., che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Per contratto di fornitura non si intende uno specifico tipo di contratto, ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione, ma anche di un contratto di appalto; la norma punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

8.2.20 Art. 640 c.p. Truffa

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da [...] uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”¹⁴.

¹⁴ Numero così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, a decorrere dal 30 luglio 2020.



Il reato si verifica, quando, per ottenere un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre un soggetto in errore ed arrecare danno a uno Stato o altro ente pubblico o all'Unione Europea.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

8.2.21 Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee”.

La fattispecie si realizza, quando si pongano in essere artifici o raggiri per ottenere finanziamenti pubblici.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

8.2.22 Art 640 ter c.p. Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e la multa da 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità operatore del sistema¹⁵.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età¹⁶.”

Le fattispecie di reato descritte nell’art. 640-ter c.p. si realizzano con l’alterazione di un sistema informatico o telematico, ovvero la manipolazione di dati in esso contenuti, attraverso cui si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni a terzi; l’art. 24 D. L.vo 231/01 richiama l’art. 640-ter c.p. solo nell’ipotesi in cui sia commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

¹⁵ Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, a decorrere dal 14 dicembre 2021

¹⁶ Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 119/2013, successivamente, dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. 36/2018, a decorrere dal 9 maggio 2018. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall’art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all’art. 12 suddetto D.Lgs. n. 36/2018.



8.2.23 Art. 2 L. 898/1986 - Indebita percezione di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

“1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1”.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

8.3 Attività sensibili

Con riferimento ai reati contro la PA sopra evidenziati le principali attività sensibili e le funzioni aziendali coinvolte che LA PORTUALE ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici e privati; esecuzione di forniture alla P.A. o a soggetti esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità (anche in via mediata, come appaltatori del soggetto che esegue la fornitura)	• Organo amministrativo • Responsabile commerciale
Richiesta di autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività aziendale	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale



Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni, qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici.	• Organo amministrativo • Responsabile tecnologie e impianti
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (T.U. 81/2008) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • RSPP • Responsabile Servizi Operativi • Responsabile tecnologie e impianti
Dichiarazione dei redditi	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Consulente fiscale
Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni.	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Consulente fiscale
Gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale.	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Responsabile servizi operativi
Partecipazione a gare pubbliche e gestione dei relativi adempimenti	• Organo Amministrativo • Responsabile amministrativo/personale

8.4 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di LA PORTUALE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.



È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la PA;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;
- assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la PA;
- predisporre l'apposita documentazione richiesta dalla procedura quadro per i rapporti con la PA;
- improntare la propria condotta alla massima correttezza e trasparenza nella stipulazione ed esecuzione di contratti che abbiano come controparte lo Stato od altro Ente Pubblico o l'Unione Europea;
- eseguire, anche in qualità di subappaltatore, i contratti di fornitura di cose o servizi conclusi con la P.A. ovvero con impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità secondo principi di correttezza e buona fede, nel rispetto delle disposizioni contrattuali;
- stipulare contratti/convenzioni con soggetti pubblici a seguito della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (asta pubblica, appalto-concorso, licitazione privata e trattative private) in conformità ai principi di veridicità, correttezza e buona fede ed in conformità ai criteri ed alle disposizioni dettate dal presente Modello.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- esibire documenti, o divulgare informazioni riservate;
- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- danneggiare il funzionamento di reti informatiche, o di dati contenuti all'interno al fine di ottenere un ingiusto vantaggio;
- offrire dono o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare non devono essere offerti ai rappresentanti della PA, o a loro familiari, qualsivoglia regalo, dono o gratuita prestazione che possa apparire connessa con il rapporto di lavoro con LA PORTUALE o mirata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per LA PORTUALE. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere di esiguo valore oppure devono essere qualificati come sponsorizzazioni e devono essere gestiti secondo la procedura. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all'OdV di effettuare i relativi controlli;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;



- utilizzare relazioni esistenti con rappresentanti della P.A. al fine di ottenere, per sé o per altri, denaro o altra utilità economica quale corrispettivo per influenzare l'esercizio delle funzioni pubbliche o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- porre in essere, nei rapporti con lo Stato, altro Ente Pubblico o con l'Unione europea, condotte fraudolente che procurino un ingiusto profitto in loro danno;
- omettere informazioni dovute;
- appropriarsi di denaro o di cose di cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio abbia il possesso o la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio o comunque istigare o in qualsiasi modo agevolare il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che intenda appropriarsene;
- procurarsi o comunque ricevere, da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, denaro o altre cose che per legge sarebbero state destinate ad un uso diverso;
- impedire o turbare la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero allontanarne gli offerenti con violenza o minaccia, collusioni o altri mezzi fraudolenti;
- turbare con qualunque mezzo il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Qualora la Società partecipi ad una gara pubblica le funzioni coinvolte si atterranno ai seguenti protocolli di controllo;

- quanto alla fase di selezione delle gare, si dovranno prediligere i canali cd. «istituzionali» – quali, ad esempio, servizi telematici per la raccolta e pubblicizzazione dei bandi – limitando, quando possibile, i contatti diretti con gli esponenti delle stazioni appaltanti o con soggetti in qualche modo vicini alle stesse;
- quanto alla fase di predisposizione della documentazione di gara, si dovrà prevedere: che le fasi di formazione degli atti siano sempre documentabili e ricostruibili; l'esistenza di sufficienti livelli autorizzativi per la formazione e deposito della documentazione di gara;
- quanto, infine, alla gestione dei rapporti con la stazione appaltante e le altre Società partecipanti, in caso di contatto diretto, si dovrà: individuare preventivamente le funzioni aziendali autorizzate a intrattenere rapporti con le stazioni appaltanti; prediligere la forma scritta nelle comunicazioni; prevedere la presenza di almeno due esponenti aziendali durante gli incontri unitamente alla predisposizione di verbali o report riassuntivi dei temi affrontati in occasione degli incontri stessi.

In caso di tentata concussione di un dipendente o collaboratore di LA PORTUALE da parte di un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, si suggerisce di adeguarsi alle seguenti prescrizioni:

- la condotta non deve dare seguito alla richiesta;
- dare tempestiva notizia al proprio diretto superiore, all'Organo Amministrativo e all'Organismo di Vigilanza.



Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Matrice dei flussi informativi verso OdV
- Sistema di gestione integrato ISO 9001 - 10891.



9 REATI SOCIETARI

9.1 Le singole fattispecie di reato presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01.

9.1.1 Art 2621 c.c. False comunicazioni sociali

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, le informazioni false e/o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

9.1.2 Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

È prevista una riduzione di pena per i fatti di “lieve entità” nonché per i fatti riguardati le società che non superano le soglie di fallibilità; in tale ultima ipotesi il delitto è procedibile a querela di parte; in tutti gli altri casi si procede d'ufficio.



Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

9.1.3 Art 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Considerata la natura giuridica della società, tale ipotesi di reato NON è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

9.1.4 Art. 2625 c.c. Impedito controllo

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329,00.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”.

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.



9.1.5 Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno”.

Il caso concreto prevede fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

9.1.6 Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Il reato è configurato in capo agli Amministratori che ripartiscono utili, o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o, per legge, destinati a riserva, che non possono essere distribuiti per legge.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

9.1.7 Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Tale reato consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione da parte degli amministratori, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

9.1.8 Art 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.



La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

9.1.9 Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interesse

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Il reato si compie nel momento in cui l'amministratore o il componente del Consiglio di Amministrazione viola gli obblighi previsti di comunicazione della propria posizione che crea conflitto con le decisioni aziendali da prendere.

Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

9.1.10 Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

La fattispecie regolata, mira a tutelare l'integrità del capitale sociale, ed è rivolta agli Amministratori ed ai soci.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

9.1.11 Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

Il caso concreto vuole che i liquidatori arrechino un danno ai creditori sociali a causa della ripartizione dei beni avvenuta tra i soci prima di aver soddisfatto i creditori sociali stessi o di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.



Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

9.1.12 Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

Il reato presupposto è quello previsto dal 3° comma e richiamato dall'art. 25-ter, lett. s) bis di cui al D. Lgs. 231/01, e mira a colpire l'ente cui appartiene il corruttore.

Il reato si compie con la dazione/promessa di utilità da parte di “chiunque” a favore dei soggetti qualificati di cui ai commi 1° e 2°.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

9.1.13 Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto



in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

L’art. 6 del D. L.vo 38/17 ha sostituito la lettera s-bis) dell’art. 25-ter D. L.vo 231/01, introducendo tra i reati presupposto la fattispecie di cui all’art. 2635-bis co. 1 c.c.; tale norma sanziona penalmente la condotta di istigazione alla corruzione di una serie di soggetti qualificati all’interno di società o ente privato, qualora l’offerta o la promessa non venga accettata.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

9.1.14 Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull’assemblea

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Tramite atti simulati e/o fraudolenti si determina la maggioranza assembleare per recare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

9.1.15 Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Il caso concreto prevede che venga alterato il prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, diffondendo notizie false, ovvero si pongano in essere operazioni simulate, incidendo in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone su banche o Gruppi bancari.

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

9.1.16 Art. 2638 c.c. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.



La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.

Tale reato punisce i casi in cui coloro che sono preposti alla compilazione dei documenti contabili societari, e che sono sottoposti all'autorità pubblica di vigilanza, in merito alla situazione economica e finanziaria della Società espongono fatti non veri o occultano, in tutto o in parte, fatti che al contrario avrebbero dovuto comunicare. Dette operazioni, per costituire reato, devono avere come scopo quello di ostacolare l'attività di vigilanza.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

9.1.17 Art. 54 D.Lgs. 19/2023 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare¹⁷

1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29¹⁸, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

¹⁷ Articolo inserito dall'art. 55 co. 1 lett. c) D.Lgs. n. 19 del 02.03.2023

¹⁸ Art. 29. Certificato preliminare

1. Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.
2. Alla richiesta sono allegati:
 - a) il progetto di fusione transfrontaliera;
 - b) la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto;
 - c) le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti, salvo che i soci vi abbiano rinunciato nei casi consentiti dalla legge, e, se pervenuto, il parere dei rappresentanti dei lavoratori;
 - d) le osservazioni di soci, lavoratori e creditori, se pervenute;
 - e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dalle società partecipanti alla fusione, attestante che, nei casi previsti dalla legge, la procedura di negoziazione è iniziata;
 - f) quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato, le certificazioni relative ai debiti previsti dall'articolo 30, in quanto applicabile, rilasciate non oltre novanta giorni prima della richiesta, e il consenso della società ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3;
 - g) la dichiarazione che le informazioni inserite nel progetto ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e quelle risultanti dalle certificazioni previste dalla lettera f) non hanno subito modifiche o il relativo aggiornamento alla data di presentazione della richiesta;
 - h) la prova della costituzione delle garanzie o del pagamento dei debiti risultanti dalle certificazioni di cui alla lettera f);
 - i) le informazioni rilevanti, ai fini della fusione, che riguardano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
3. Ai fini del rilascio del certificato preliminare, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, il notaio verifica:
 - a) l'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera;
 - b) il decorso del termine per l'opposizione dei creditori oppure la realizzazione dei presupposti che consentono l'attuazione della fusione prima del decorso del termine, oppure, in caso di opposizione dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell'articolo 2445, quarto comma, del codice civile;
 - c) se pertinente, che il progetto di fusione contenga le informazioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera e), e che sia stata resa la dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo;
 - d) quando l'assemblea ha subordinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, l'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all'approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da essa approvate;
 - e) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 30, ove applicabile;



2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

9.2 Attività sensibili

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati societari, che LA PORTUALE ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Redazione del Bilancio	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Consulente fiscale
Gestione dei rapporti con i soci	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Consulente fiscale

f) l'assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società richiedente;

g) che, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la fusione non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegue la violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto dell'Unione o della legge italiana, e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana.

4. Il certificato preliminare è rilasciato dal notaio senza indugio e salve ragioni di eccezionale complessità, specificamente motivate, non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

5. Se il notaio ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, comunica senza indugio agli amministratori della società richiedente i motivi ostativi al rilascio del certificato e assegna alla società un termine per sanare tali mancanze, se ritiene che le stesse possano essere sanate. In ogni caso, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, la società può presentare per iscritto le proprie osservazioni. Se non è possibile sanare tali mancanze o la società non provvede nel termine concesso, o in quello eventualmente prorogato per gravi motivi, o rinuncia ad avvalersi del termine, il notaio comunica agli amministratori della società il rifiuto di rilascio del certificato preliminare, indicandone i motivi anche rispetto alle osservazioni ricevute.

6. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione del rifiuto di cui al comma 5 o alla decorrenza del termine di cui al comma 4 senza che il notaio abbia rilasciato il certificato preliminare, gli amministratori possono domandare il rilascio del certificato mediante ricorso, a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, al tribunale del luogo ove la società partecipante ha sede. Per le società di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, è competente la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.

7. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, rilascia con decreto il certificato preliminare. Se ritiene non adempite le formalità previste dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, il tribunale procede ai sensi del comma 5, primo periodo.

8. Il certificato preliminare rilasciato ai sensi del comma 4 o del comma 7 è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura dell'organo amministrativo della società, e reso disponibile tramite il BRIS. Fatte salve altre possibili modalità di trasmissione, l'autorità competente di cui all'articolo 33, comma 4, acquisisce senza oneri dal registro delle imprese, tramite il BRIS, il certificato preliminare.

9. Il rifiuto del rilascio del certificato preliminare ai sensi del comma 5 e il dispositivo del provvedimento di rigetto del ricorso proposto ai sensi del comma 6 sono iscritti senza indugio a cura dell'organo amministrativo della società nel registro delle imprese.



Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Stipula di contratti con soggetti pubblici e privati – Gestione delle trattative commerciali	• Organo amministrativo • Responsabile commerciale

9.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di LA PORTUALE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare,
- formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili,
- formalizzare le regole che impongono l'obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con la società di revisione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società; porre in



essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza;

- offrire denaro, beni o altra utilità sotto qualsiasi forma, per promuovere o favorire la conclusione di affari a vantaggio della Società in violazione di leggi o norme vigenti;
- formare documenti in tutto o in parte falsi, alterare documenti veri, rendere dichiarazioni false o omettere informazioni rilevanti.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Matrice dei flussi informativi verso OdV
- Sistema di gestione integrato ISO 9001-10891



10 DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

10.1 Le singole fattispecie di reato presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati contro la fede pubblica.

Prima di riportare il testo degli articoli che contengono la previsione dei reati presupposto, è opportuno ricordare l'esistenza e trascrivere il testo dell'art. 458 C.P., fondamentale per la corretta interpretazione del precetto ed individuazione delle condotte punite.

Art. 458 c.p. –Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete–

“Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.

Per carte di pubblico credito s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte o cedole al portatore emesse dai governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati”.

Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001.

10.1.1 Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate”.*

Il reato si verifica, quando, chiunque contraffà, altera, introduce o mette in circolazione moneta nazionale falsa.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

10.1.2 Art. 454 c.p. Alterazione di monete

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516”.

Il reato si verifica quando chiunque altera moneta nazionale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.



10.1.3 Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

“Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

Il reato si verifica, quando, chiunque introduce o spende moneta nazionale contraffatta.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

10.1.4 Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

“Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032,00”.

Il reato si verifica, quando, chiunque mette in circolazione o spende in buona fede moneta nazionale contraffatta.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

10.1.5 Art. 459 c.p. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

Il reato si verifica con il compimento su "valori di bollo" quindi rientrano in questa categoria: la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali, di operazioni di falsificazione.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

10.1.6 Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032”.

Il reato si verifica compiendo operazioni di contraffazione su carta filigranata per poter produrre carte di pubblico credito e/o valori di bollo.



Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

10.1.7 Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.”

Il reato si verifica con il semplice possesso di filigrane o altri strumenti utili per le operazioni di falsificazione.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

10.1.8 Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatto alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

10.1.9 Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.



10.1.10 Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

10.2 Attività sensibili

Le attività sensibili, svolte da LA PORTUALE in riferimento ai reati sopra menzionati, sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Transazioni finanziarie	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Responsabile commerciale • Ispettori alla produzione • Commerciali
Gestione di denaro contante	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Responsabile commerciale • Ispettori alla produzione • Commerciale
Acquisto e uso di valori di bollo	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale



10.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di LA PORTUALE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, delle società di service e delle partecipate di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi e le procedure previste da LA PORTUALE.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di acquisire, ove sia individuabile e/o individuata, moneta falsa o sospetta per pagamenti.

A tal fine la Società adotta tutte le cautele necessarie, riducendo al minimo tutte le operazioni in contanti.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Sistema di gestione integrato ISO 9001 - 10891



11 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO

11.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati con finalità di terrorismo.

Preliminarmente si riporta il testo dell'art. 270 sexies c.p. contenente la definizione delle "Condotte con finalità di terrorismo": *"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia"*.

Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001.

11.1.1 Art. 270 bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".

Il reato si verifica, quando, chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

11.1.2 Art. 270 ter c.p. Assistenza agli associati

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto".

Il reato punisce le ipotesi di assistenza ai membri del gruppo "eversivo/terroristico" fuori dei casi di favoreggiamento personale e reale e di concorso nel reato.



Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

11.1.3 Art. 270 quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni”.

Il reato si configura con l'arruolamento finalizzato all'addestramento di individui il cui scopo è compiere attività terroristiche.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

11.1.4 Art. 270 quater.1 Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

“Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni”.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

11.1.5 Art. 270 quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.

Il reato si configura con l'addestramento di individui con lo scopo di compiere atti terroristici.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

11.1.6 Art. 270 quinquies.1 Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento



delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

11.1.7 Art. 270 quinquies.2 Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

“Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000”.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

11.1.8 Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”

Il reato si verifica, quando chiunque come singolo, o movimento terrorista cerca di intimidire, colpire, danneggiare la popolazione o un singolo o beni che considera nemici o ingiusti e lo fa con modalità proprie del terrorismo, non quindi con altre forme di violenza come la guerra aperta o guerreggiata.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

11.1.9 Art. 280 bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.



Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."

La condotta diretta allo scopo previsto dalla norma deve essere posta in essere mediante l'uso di dispositivi esplosivi e comunque micidiali e diretta a danneggiare cose mobili o immobili altrui. Il dolo specifico consiste nella coscienza e volontà di commettere fatti diretti alla lesione dei beni indicati dalla norma, perseguendo il fine di terrorismo.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

11.1.10 Art. 289 bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

"Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma."

Il reato si verifica, quando, il sequestro viene compiuto a scopo terroristico.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

11.2 Attività sensibili

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati con finalità di terrorismo, che LA PORTUALE ha rilevato al suo interno sono:



Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Approvvigionamento di beni e servizi.	• Organo amministrativo • Acquisti • Responsabile tecnologie e impianti
Assunzione di personale.	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Consulente del lavoro
Stipula di contratti per consulenze tecniche	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Responsabile tecnologie e impianti
Transazioni finanziarie.	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale
Realizzazione di investimenti	• Organo amministrativo • Responsabile tecnologie e impianti
Rapporti con fornitori	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Responsabile tecnologie e impianti • Responsabile servizi operativi • Acquisti
Sponsorizzazioni	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Responsabile commerciale



Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Omaggi	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Responsabile commerciale
Gestione di attività che prevedono il ricorso a manodopera di società terze	• Organo amministrativo • Responsabile tecnologie e impianti

11.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di LA PORTUALE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure previste da LA PORTUALE;
- rispettare le norme di legge;
- osservare i principi sanciti dal codice etico.

Relativamente ai delitti in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico la Società verifica la non appartenenza alle Liste di riferimento internazionali (finanziamento al terrorismo) di fornitori, partner, clienti e dipendenti.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Matrice dei flussi informativi verso OdV
- Sistema di gestione integrato ISO 9001-10891



12 REATI INFORMATICI

12.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati informatici. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001.

12.1.1 Art. 491 bis c.p. Documenti informatici

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

Attraverso il rinvio alle disposizioni riguardanti gli atti pubblici contenute nel capo del Codice Penale relativo alla “falsità in atti”, la norma tutela la fede pubblica attraverso la salvaguardia del documento informatico pubblico nella sua valenza probatoria.

Ai sensi dell'art. 1 lett. p) del Decreto Legislativo 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), per documento informatico si deve intendere “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

Il Codice dell'amministrazione digitale individua quattro categorie di documenti informatici, aventi un diverso valore probatorio:

- 1) il documento sottoscritto con firma elettronica non altrimenti qualificata (art. 1, lett. q, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82), che, ai sensi dell'art. 21, 1° co., D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, «è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità»;
- 2) il documento sottoscritto con firma elettronica qualificata (art. 1, lett. q bis, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82);
- 3) il documento sottoscritto con firma elettronica avanzata (art. 1, lett. r, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82);
- 4) il documento sottoscritto con firma elettronica digitale (art. 1, lett. s, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82).

Il capo II del titolo VII, richiamato dall'art. 491 bis C.P., prevede falsità documentali sia di natura materiale (consistenti nella formazione, in tutto o in parte di un atto falso o nell'alterazione di un atto vero) che di natura ideologica (rappresentazione di fatti non corrispondenti al vero). L'art. 490 C.P., inoltre, equipara la falsificazione dell'atto pubblico alla sua distruzione, soppressione o occultamento, integrali o parziali.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

12.1.2 Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni¹⁹.

¹⁹ Alinea così modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b), n. 1.1), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024



- 1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato²⁰;*
- 3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti²¹.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni²². Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Il reato punisce chi si introduce abusivamente (ossia senza il consenso del soggetto titolare dei diritti di escludere gli altri dall'uso del sistema, c.d. ius excludendi) all'interno di un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza e chi permanga in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei servizi resi o ad accedere alle informazioni in esso custodite, nonostante il titolare abbia esercitato (anche tacitamente) lo ius excludendi.

Per sistema informatico si intende il complesso organico di elementi fisici (hardware) ed astratti (software) che compongono un apparato di elaborazione dati.

La giurisprudenza definisce il sistema informatico come una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione, anche in parte, di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" - dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazioni diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

Sistema telematico è ogni forma di telecomunicazione che si giovi dell'apporto informatico per la sua gestione oppure che sia al servizio di tecnologie informatiche, indipendentemente dal fatto che la comunicazione avvenga via cavo, via etere o con altri sistemi.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

²⁰ Numero così modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b), n. 1.2), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024

²¹ Numero così modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b), n. 1.3), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024

²² Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b), n. 2), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024



12.1.3 Art. 615 quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici²³

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164²⁴.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1)²⁵.

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma²⁶.

Le condotte alternative descritte dall'art. 615-quater C.P. hanno ad oggetto apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici. Attraverso la L. 238/2021 il legislatore ha aggiunto il riferimento a apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, al fine di adeguare la norma ad ogni potenzialità offensiva offerta dalla scienza e dalle nuove tecnologie.

Procurarsi i mezzi di accesso ad un sistema informatico significa appropriarsi fisicamente della chiave meccanica o della scheda magnetica, oppure individuare i codici di accesso attraverso procedimenti logici tipici del computer.

La norma sanziona anche la mera detenzione, ossia il possesso di cose intrinsecamente idonee al mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma.

La nozione di produzione è riferita alla progettazione, elaborazione o realizzazione di chiavi di accesso o altri strumenti idonei all'accesso abusivo a sistemi informatici o telematici.

L'introduzione della nozione di "installazione" tra le condotte penalmente rilevanti mira a sanzionare la messa in opera di codici, software, strumenti o apparati, a prescindere dal loro effettivo utilizzo.

Il comma contiene una norma di chiusura, volta a punire la condotta di chi abusivamente svela particolari tecnici tali da consentire ad altri di procurarsi i mezzi di accesso ad un sistema informatico o telematico.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

²³ Rubrica così sostituita dall'art. 19, comma 1, lett. c), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022

²⁴ Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022, e, successivamente, dall'art. 16, comma 1, lett. c), n. 1), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024.

²⁵ Comma modificato dall'art. 19, comma 1, lett. b), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022, e, successivamente, così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. c), n. 2), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024.

²⁶ Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. c), n. 3), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024.



12.1.4 Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisce più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso²⁷:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma²⁸;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema²⁹.

Il 1° comma dell'articolo in esame contempla tre distinte condotte: l'intercettazione, l'interruzione e l'impedimento di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

L'intercettazione penalmente rilevante si verifica con la presa di cognizione (totale o parziale) di una comunicazione relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. La condotta di intercettazione deve essere caratterizzata da una modalità fraudolenta di realizzazione, ossia avvenire con strumenti idonei a celare ai comunicanti - o al sistema informatico stesso, che sia programmato per consentire o negare autonomamente l'accesso - l'abusiva intromissione del soggetto agente.

Con il riferimento all'interruzione il legislatore sanziona la condotta con cui la comunicazione, già iniziata, sia stata fatta successivamente cessare.

La nozione di impedimento, da ultimo, è riferita alla condotta con cui l'agente esclude anche il mero inizio della comunicazione, rendendola impossibile.

Il secondo comma dell'art. 617 quater delinea una fattispecie autonoma di reato, perfezionata dalla rivelazione al pubblico del contenuto delle comunicazioni descritte al comma precedente.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

12.1.5 Art. 617 quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche³⁰

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura,

²⁷ Alinea così modificato dall'art. 19, comma 5, lett. b), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022, e, successivamente, dall'art. 16, comma 1, lett. f), n. 1), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024.

²⁸ Numero così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. f), n. 2), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024.

²⁹ Numero così modificato dall'art. 16, comma 1, lett. f), n. 3), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024.

³⁰ Rubrica così sostituita dall'art. 19, comma 6, lett. b), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.



*detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni*³¹.

*Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni*³².

*Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.*³³

L'art. 617 quinquies è stato ampiamente modificato dall'art. 19, 6° co. L. 23.12.2021, n. 238 che ha arricchito il novero delle condotte tipizzate dalla norma incriminatrice. La condotta consiste nel procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

L'attuale formulazione della norma richiede, affinché si perfezioni il reato, il dolo specifico consistente nel fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

12.1.6 Art. 629 co. 3 c.p. Estorsione aggravata

*Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità*³⁴

Il nuovo comma 3 dell'art. 629 c.p., introdotto dalla Legge 90/2024, configura una fattispecie autonoma di estorsione aggravata, che si configura quando la condotta estorsiva è realizzata mediante strumenti informatici o telematici.

È punito chiunque, mediante la commissione o la minaccia di reati informatici, costringe altri a fare o omettere qualcosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

³¹ Comma così modificato dall'art. 19, comma 6, lett. a), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»

³² Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. g), n. 1), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024.

³³ Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. g), n. 2), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024

³⁴ Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. m), n. 2), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024



12.1.7 Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni³⁵.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato³⁶.”

La fattispecie mira a tutelare il cosiddetto “patrimonio informatico”, ossia il complesso di dati raccogliibili, trattabili e gestibili a mezzo del computer.

L’art. 635 bis C.P. si configura, in caso di cancellazione di dati informatici, ancorché questi possano essere recuperati attraverso una complessa procedura tecnica che richiede l'uso di particolari sistemi applicativi e presuppone specifiche conoscenze.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

12.1.8 Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico³⁷

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni³⁸.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici³⁹.

³⁵ Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lett. n), n. 1), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024

³⁶ Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. n), n. 2), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024

³⁷ Rubrica così modificata dall'art. 16, comma 1, lett. o), n. 3), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024

³⁸ Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lett. o), n. 1), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024

³⁹ comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. o), n. 2), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024



La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)⁴⁰”.

L’oggetto materiale del reato in questione riguarda informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità: rilevano pertanto anche le informazioni, dati o programmi di proprietà privata ma destinati a soddisfare un interesse di natura pubblica.

La maggiore rilevanza dell’oggetto di tutela ha indotto il legislatore ad anticipare la soglia di rilevanza penale: sono così punibili anche i fatti diretti a danneggiare, senza che siano necessari l’effettiva distruzione o il deterioramento dei dati o dei programmi informatici (ipotesi punita più severamente dal secondo comma).

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

12.1.9 Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni⁴¹”.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato⁴²”.

Il reato è realizzabile sia mediante le condotte descritte nell' art. 635 bis (a cui si rimanda per il commento) sia attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi: sono quindi penalmente rilevanti i danneggiamenti realizzati mediante programmi o dati introdotti nella rete (ad esempio: trojan horses) e in grado di rendere in tutto o in parte inservibili i sistemi informatici e/o telematici altrui.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

12.1.10 Art. 635-quater.1 c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico⁴³

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce,

⁴⁰ Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. o), n. 2), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024

⁴¹ Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lett. p), n. 1), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024

⁴² Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. p), n. 2), L. 28 giugno 2024, n. 90 L. 28/06/2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024

⁴³ Articolo inserito dall'art. 16, comma 1, lett. q), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024



importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.”

La condotta sanziona il detenere, il produrre o riprodurre, il diffondere o comunicare, il consegnare, installare o mettere altrimenti a disposizione un apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che hanno lo scopo o l'effetto di danneggiare il sistema informatico o telematico altrui, o di danneggiare le informazioni, i dati o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, oppure l'interruzione parziale o totale del suo funzionamento o la sua alterazione.

Il reato di cui all'art. 635-quater.1 prescinde dal verificarsi del danneggiamento, evento che non figura tra gli elementi costitutivi della fattispecie; si realizza, pertanto, un'anticipazione di tutela secondo lo schema del reato di pericolo astratto.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

12.1.11 Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse⁴⁴

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

⁴⁴ Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, e modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. r), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024.



Parimenti a quanto riferito circa l'art. 635 ter C.P., la norma in commento è formulata come "delitto di attentato" in quanto la consumazione viene anticipata al momento della commissione di "un fatto diretto a", senza che le ipotesi descritte si realizzino compiutamente.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

12.1.12 Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51a € 1.032".

Trattasi di un c.d. reato proprio, realizzabile solo dal un certificatore qualificato, ossia il soggetto di cui all'art. 27, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, nonché i certificatori "accreditati" di cui all'art. 29 dello stesso decreto.

La condotta consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 32 del sopra citato decreto, a mente del quale il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata deve, tra l'altro: identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione; rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico; specificare i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite; attenersi alle Linee guida; informare i richiedenti sulla procedura di certificazione; non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare; pubblicare tempestivamente la revoca e la sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare di firma elettronica qualificata; garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo.

E' un reato a dolo specifico per cui il prestatore di servizi di certificazione deve agire al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare danno ad un terzo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.



12.1.13 Art. 1 co. 11 D. L. 105/2019 perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b)⁴⁵, o al comma 6, lettera a)⁴⁶, o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c)⁴⁷,

⁴⁵ “Sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al comma 2-bis trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155”.

⁴⁶ “i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati”.

⁴⁷ “La Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo del 2018, n. 101; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza”.



fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

Il D.L. n. 105/2019, convertito mediante la L. n. 133/2019, ha istituito il c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ossia quell’insieme di reti, sistemi informativi e servizi informatici di Pubbliche Amministrazioni, enti ed operatori privati aventi una sede nel territorio nazionale da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento e interruzione, anche parziale, ovvero utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale.

Il D.L. n. 105/2019 ha introdotto una serie di obblighi procedurali in capo ai soggetti rientranti nel Perimetro ed un sistema sanzionatorio volto a garantire l’osservanza di tali procedure. Nel *corpus* normativo è stata introdotta una fattispecie di reato che sanziona chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento delle procedure di controllo o delle attività ispettive disciplinate dallo stesso D.L. n. 105/2019, fornisce informazioni, dati o elementi di fatto rilevanti non rispondenti al vero od omette tali comunicazioni nei termini prescritti.

Per l’individuazione dei soggetti destinatari, del contenuto degli obblighi, delle precise modalità procedurali, nonché dei soggetti destinatari delle comunicazioni o delle false informazioni di cui sopra sono stati emanati i seguenti regolamenti:

- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2020 n. 131 “Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133”;
- Decreto Presidente della Repubblica 5 febbraio 2021 n. 54 “Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133”;
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2021 n. 81 “Regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza”;
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2021 “Individuazione delle categorie di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133”.

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.



12.2 Attività sensibili

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati informatici, che LA PORTUALE ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Gestione della sicurezza informatica	• Organo amministrativo • Responsabile tecnologie e impianti • Consulente IT
Accesso a internet	• Tutti le funzioni intervistate
Firma elettronica	• Organo amministrativo
Tutte le attività (limitatamente al reato presupposto di cui all'art. 629, comma 3, c.p.)	• Tutte le funzioni

12.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di LA PORTUALE, i dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi e le procedure previste da LA PORTUALE ed osservare le norme vigenti in materia.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- falsificare documenti informatici;
- accedere abusivamente a sistemi informatici ovvero mantenersi contro la volontà di cui ha il diritto di escluderlo;



- detenere o mettere a disposizione di terzi mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- fornire a terzi non autorizzati informazioni idonee ad accedere a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- diffondere codici di accesso a sistemi informatici, telematici;
- intercettare, interrompere o impedire comunicazioni telematiche;
- detenere, installare o mettere a disposizione di altri apparecchiature o altri strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni telematiche;
- cedere le proprie credenziali di autenticazione a terzi non autorizzati ovvero utilizzare credenziali di terzi per l'utilizzo dei sistemi informatici;
- modificare le impostazioni degli strumenti informatici a disposizione in assenza di autorizzazione da parte dei soggetti preposti;
- danneggiare dati o sistemi informatici di pubblica utilità o meno;
- fornire false informazioni alla P.A. od ostacolarne l'attività di controllo.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Matrice dei flussi informativi verso OdV
- Sistema di gestione integrato ISO 9001-10891



13 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

13.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati in materia di violazione del diritto d'autore. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 novies del D.Lgs. 231/01.

13.1.1 Art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633

"[comma I]. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

A-Bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) (Omissis);

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

[II]. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

[comma III]. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

[IV]. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire."



In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero: (i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa; e (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. Nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero caricati sul sito Internet della stessa dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

13.1.2 Art. 171 bis Legge 22 aprile 1941, n. 633

“[I]. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità⁴⁸.

[II]. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità⁴⁹”

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata". Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. Il fatto è punito anche se la

⁴⁸ Comma così modificato dall'art. 15, comma 3-ter, lett. a), n. 1), D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 2024, n. 166; per l'efficacia di tale disposizione vedi l'art. 15, comma 3-quater, del medesimo D.L. n. 131/2024

⁴⁹ Comma così modificato dall'art. 15, comma 3-ter, lett. a), n. 2), D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 2024, n. 166; per l'efficacia di tale disposizione vedi l'art. 15, comma 3-quater, del medesimo D.L. n. 131/2024



condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Il secondo comma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto). Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

13.1.3 Art. 171 ter Legge 22 aprile 1941, n. 633

"[1]. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato⁵⁰;

⁵⁰ Lettera sostituita dall'art. 26, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, con le modalità previste dall'art. 38, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 68/2003, e, successivamente, così modificata dall'art. 15, comma 3-ter, lett. b), D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 2024, n. 166; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l'art. 15, comma 3-quater, del medesimo D.L. n. 131/2024



e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102- quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- quinquies , ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita⁵¹.

[II]. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1 .

⁵¹ Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, L. 14 luglio 2023, n. 93



[III]. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

[IV]. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

[V]. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici."

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

13.1.4 Art. 171 septies Legge 22 aprile 1941, n. 633

"[I]. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

*[a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;]*⁵²

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge."

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

13.1.5 Art. 171 octies Legge 22 aprile 1941, n. 633

"[I]. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

[II]. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità."

⁵² Lettera abrogata dall'art. 15, comma 3-ter, lett. d), D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 2024, n. 166; per l'efficacia di tale disposizione vedi l'art. 15, comma 3-quater, del medesimo D.L. n. 131/2024



Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

13.2 Attività sensibili

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati di violazione del diritto d'autore, che LA PORTUALE ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Le attività aziendali svolte tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet	• Tutte le funzioni che utilizzano sistemi informativi aziendali, servizio di posta elettronica ed accesso ad internet
Gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT	• Organo amministrativo • Responsabile tecnologie e impianti • Consulente IT
Gestione del contenuto del sito Internet	• Organo amministrativo • Agenzia di comunicazione

13.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di LA PORTUALE, i dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi e le procedure previste da LA PORTUALE ed osservare le norme vigenti in materia.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- connettere ai sistemi informatici del Gruppo, personal computer, periferiche e altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;



- modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Matrice dei flussi informativi verso OdV
- Misure in materia di protezione dei dati personali ex D. Lgs. 101/2018 e Regolamento U.E. 2016/679 “GDPR”)
- Sistema di gestione integrato ISO 9001-10891



14 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

14.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati di riciclaggio e ricettazione. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001.

Le fattispecie di reato indicate dall'art. 25 octies D. Lgs. 231/2001 sono state di recente modificate dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

Le principali novità sono:

- agli artt. 648 bis c.p., (riciclaggio) e 648 ter.1 c.p., (autoriciclaggio) sono state soppresse le parole «non colposo» dopo «delitto». Tale modifica comporta che le condotte tipiche di queste fattispecie potranno avere ad oggetto anche il provento derivante da delitti colposi (come già accade per la ricettazione e il reimpiego), che in tal modo sono fatti rientrare fra i reati presupposto dei delitti di cui ai citati artt. 648 bis e 648 ter.1;
- la possibilità che anche le contravvenzioni costituiscano reato presupposto di tutti e quattro i delitti previsti dall'art. 25 octies, qualora siano considerate di una certa gravità dal legislatore (devono infatti essere punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi) .

L'ampliamento dell'insieme dei possibili reati presupposto estende significativamente l'area delle potenziali attività sensibili in relazione all'illecito previsto dall'art. 25 octies, con riferimento in particolare al delitto di autoriciclaggio. Tutte le attività «a rischio reato» svolte dalla società le quali, astrattamente, potrebbero portare alla produzione, anche colposa, di un profitto illecito (anche sotto forma di risparmio di spesa), comportano di conseguenza il rischio che la società reinvesta tale profitto per lo sviluppo della propria attività di impresa.

14.1.1 Art. 648 c.p. Ricettazione

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi⁵³.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale⁵⁴.

⁵³ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021

⁵⁴ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021



Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione⁵⁵.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato⁵⁶.

Scopo della norma è evitare che un'attività costituente reato diventi fonte di successivi profitti da parte di soggetti terzi rispetto a tale reato. Il delitto di ricettazione può infatti essere commesso soltanto da chi non abbia commesso (o concorso a commettere) il reato presupposto, dal quale deve provenire l'oggetto materiale (denaro o cosa, mobile o immobile) della condotta di ricettazione (che può consistere nell'acquistare, nel ricevere o nell'occultare, oppure nell'intromettersi per farle acquistare, ricevere o occultare anche da un soggetto eventualmente in buona fede).

La ricettazione è un reato istantaneo: si consuma nel momento in cui l'autore del reato consegue il possesso del bene.

La ricezione, ossia il conseguimento del possesso del bene proveniente da reato, può essere anche solo temporanea. Per occultamento si intende il nascondimento del bene proveniente da reato dopo averlo ricevuto.

L'elemento soggettivo è la consapevolezza in capo a chi agisce dell'illecita provenienza della cosa.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

14.1.2 Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro⁵⁷.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi⁵⁸.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

⁵⁵ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021.

⁵⁶ Comma sostituito dall'art. 3, L. 9 agosto 1993, n. 328 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021.

⁵⁷ La l. 15 dicembre 2014, n. 186, ha sostituito le parole «1.032 euro a 15.493» con le parole: «5.000 euro a 25.000». Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021.

⁵⁸ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021



Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Così come per la ricettazione, anche il delitto di riciclaggio può essere commesso soltanto da chi non abbia commesso (o concorso a commettere) il reato presupposto.

Per riciclaggio si intende quell'attività diretta a far perdere a denaro o beni o altre utilità economiche di provenienza delittuosa la riconoscibilità della loro origine illecita e o ad immetterli nel ciclo economico-finanziario, investendoli in attività lecite.

La norma punisce, dunque, la condotta volta a ripulire i proventi illeciti eliminando il collegamento con l'attività delittuosa da cui sono derivati, ossia ostacolando l'identificazione della provenienza illecita del bene.

L'elemento soggettivo consiste nella volontà di ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, nella consapevolezza dell'illiceità di tale provenienza.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

14.1.3 Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.⁵⁹

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648⁶⁰.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il reato è consumato da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

14.1.4 Art. 648 ter.1 Autoriciclaggio

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa⁶¹.

⁵⁹ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021.

⁶⁰ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021.

⁶¹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021



La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi⁶².

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni⁶³.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo-416-bis.1⁶⁴

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”.

Il delitto di autoriciclaggio può essere commesso soltanto dall'autore, anche a titolo di concorso, del reato presupposto.

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del reato presupposto (delitto, anche colposo, o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi).

Le condotte devono essere idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza da reato del loro oggetto. Non sono inoltre punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale: i beni devono essere tassativamente destinati ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

⁶² Comma inserito dall' art. 1 , comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021

⁶³ Comma così sostituito dall' art. 1 , comma 1, lett. f), n. 3), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.».

⁶⁴ Comma così modificato dall' [art. 1](#), comma 1, lett. f), n. 4), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.».



14.2 Attività sensibili

Le principali attività sensibili e le funzioni aziendali coinvolte, con riferimento ai reati di riciclaggio e ricettazione, che LA PORTUALE ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Approvvigionamento di beni e/o servizi	• Organo amministrativo • Acquisti • Responsabile tecnologie e impianti • Responsabile amministrativo/personale
Consulenze e prestazioni professionali	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Responsabile tecnologie e impianti
Transazioni finanziarie (pagamenti, incassi, piccola cassa, valori di bollo)	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Responsabile commerciale • Ispettori alla produzione • Commerciali
Realizzazione di investimenti	• Organo amministrativo • Responsabile tecnologie e impianti • Responsabile amministrativo/personale
Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi	• Organo amministrativo • Responsabile commerciale • Responsabile amministrativo/personale
Dichiarazione dei redditi	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Consulente fiscale



Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Versamento imposte (IVA – Contributi – IRPEF etc)	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo
Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici e privati	• Organo amministrativo • Responsabile commerciale • Responsabile amministrativo/personale
Rapporti con i fornitori	• Organo amministrativo • Responsabile commerciale • Responsabile amministrativo/personale
Gestione di denaro contante	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale
Uso di strumenti di pagamento diversi dal contante	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale

14.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di LA PORTUALE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- assicurare la legalità dei flussi finanziari;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare verifiche sulla gestione della cassa, garantendo il rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti;
- utilizzare, nelle transazioni, il sistema bancario, laddove possibile;



- utilizzare o impiegare unicamente risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate;
- limitare, compatibilmente con le esigenze del mercato di riferimento, i rapporti contrattuali con clienti o controparti che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale contro il riciclaggio di denaro (GAFI);
- predisporre i versamenti delle imposte o dare comunicazione all'OdV in caso tali versamenti non possano essere effettuati alle scadenze previste.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- accedere a risorse finanziarie in autonomia;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro, indipendentemente dall'importo;
- trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori ai limiti di legge, se non tramite intermediari a ciò abilitati.
- pagare in contanti o con strumenti di pagamento analoghi.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Matrice dei flussi informativi verso OdV
- Sistema di gestione integrato ISO 9001-10891



15 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

15.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori. Si elencano qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001.

15.1.1 Art. 493-ter C.P. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

“1. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

15.1.2 Art. 493-quater C.P. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.



15.1.3 Art. 512-bis C.P. Trasferimento fraudolento di valori

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

15.1.4 Art. 640-ter C.P. - Frode informatica

“1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

15.2 Attività sensibili

Le principali attività sensibili e le funzioni aziendali coinvolte, con riferimento ai reati di riciclaggio e ricettazione, che LA PORTUALE ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Gestione amministrativo contabile del ciclo attivo e del ciclo passivo	• Organo amministrativo • Acquisti • Responsabile tecnologie e impianti • Responsabile amministrativo/personale



Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Gestione delle carte di credito	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale
Transazioni finanziarie	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Responsabile commerciale
Approvvigionamento di beni e servizi	• Organo amministrativo • Acquisti • Responsabile tecnologie e impianti
Acquisto e uso di valori di bollo	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale
Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica	• Organo amministrativo • Responsabile tecnologie e impianti • Consulente IT
Accesso a internet	• tutte le funzioni
Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Consulenti fiscali/lavoro

15.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di LA PORTUALE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di



comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione delle norme comportamentali elencate, devono essere attuati, oltre ai principi generali del presente Modello e le procedure specifiche, anche i seguenti principi procedurali:

- prevedere e rispettare la segregazione dei ruoli tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla il pagamento;
- assegnare gli strumenti di pagamento diversi dal contante a soggetti determinati;
- fare uso esclusivamente degli strumenti di pagamento diversi dai contanti autorizzati dalla Società e dalla stessa assegnati, con le modalità e nei limiti prescritti dalla Società;
- svolgere attività di controllo sui pagamenti effettuati con strumenti diversi dai contanti, verificando che siano stati rispettati i limiti soggettivi ed oggettivi di utilizzo, nonché la congruenza dei dati contabili.

È fatto espresso divieto ai Destinatari del presente Modello di:

- utilizzare indebitamente, falsificare⁶⁵ o alterare⁶⁶ strumenti di pagamento diversi dal contante, quali ad esempio carte di credito o di pagamento;
- utilizzare indebitamente, falsificare o alterare ogni altro documento o dispositivo per il prelievo di denaro contante o per l'acquisto di beni o servizi;
- possedere, cedere o acquisire tali strumenti o documenti, di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici⁶⁷ destinati ad essere utilizzati per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici o telematici;
- intervenire con qualsiasi modalità, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi che si trovino all'interno di sistemi informatici o telematici o che comunque siano pertinenti a tali sistemi;
- trasferire denaro, valore monetario o valuta virtuale come effetto delle alterazioni o degli interventi abusivi di cui ai due punti precedenti;
- danneggiare, sottrarre, impossessarsi od appropriarsi di strumenti di pagamento diversi dai contanti, appartenenti ad altri;
- conseguire la disponibilità di strumenti di pagamento diversi dai contanti, appartenenti ad altri, mediante l'uso di violenza, minaccia o inganno nei confronti del titolare o di chi ne aveva comunque la legittima detenzione.

⁶⁵ Mediante la materiale creazione di un nuovo artefatto.

⁶⁶ Con la modificazione di alcuni dati rilevanti quali l'intestazione, la data di scadenza, il nome del titolare, la banda magnetica oppure dei dati in essa inseriti che permettono l'accesso ai servizi o, infine, dei codici per consentirne un uso diverso per qualità e quantità rispetto a quello previsto dall'ente emittente.

⁶⁷ Può trattarsi dunque sia di hardware (ad es. chiavi USB, cd-rom, dvd, floppy disk, hard disk esterni, ecc.) che di software.



Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Matrice dei flussi informativi verso OdV
- Sistema di gestione integrato ISO 9001-10891



16 REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA

16.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati di ostacolo alla giustizia. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001.

16.1.1 Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

16.2 Attività sensibili

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti attività sensibili:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Gestione di contenziosi (civili, penali ed amministrativi)	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Outsourcer

16.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di LA PORTUALE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi del Codice Etico e del presente Modello per assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio



- Organismo di Vigilanza
- Matrice dei flussi informativi verso OdV
- Misure in materia di protezione dei dati personali ex D. Lgs. 101/2018 e Regolamento U.E. 2016/679 “GDPR”)
- Sistema di gestione integrato ISO 9001-10891



17 REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

17.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati di criminalità organizzata. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001.

17.1.1 Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al “quando”) “tre o più persone” si sono effettivamente “associate” per commettere più delitti.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

17.1.2 Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.



Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

L'associazione mafiosa si caratterizza, rispetto alla fattispecie di cui all'art. 416 c.p., per elementi aggiuntivi quali la forza di intimidazione del vincolo associativo e per la condizione di assoggettamento e di omertà che essa crea, da valutare, in base all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo una chiave di lettura che tenga conto delle nozioni socio-antropologiche e del particolare ambiente culturale, geografico ed etnico in cui i fatti sono maturati.

Le condotte incriminate sono quelle di promozione, organizzazione o direzione e partecipazione.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

17.1.3 Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso -

"Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.



Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici”⁶⁸.

Il delitto ricorre nelle ipotesi in cui venga stipulato un contratto illecito tra potere mafioso e potere politico, le cui prestazioni sono da un lato la promessa di voti e dall'altro l'erogazione di denaro in favore dell'associazione mafiosa in quanto tale.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

17.1.4 Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.”

⁶⁸ Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2019, n. 43, a decorrere dall'11 giugno 2019.



Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

17.1.5 Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Il reato si verifica in capo ai soggetti che hanno preso parte ad un'associazione che ha come scopo ultimo il traffico illecito di sostanze psicotrope o stupefacenti.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.



17.1.6 Art. 407 c.p.p. comma 2 lettera a) numero 5) Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

17.2 Attività sensibili

Come emerge dalla descrizione dei reati summenzionati attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi reati espressamente previsti dal D.Lgs. 231/01 oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa della Società. Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto sono state analizzate ed approfondite nelle singole Parti Speciali (cui occorre rinviare) indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno.

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati di criminalità organizzata, che LA PORTUALE ha rilevato al suo interno sono tutte quelle riportate nel presente Modello e quelle che potrebbero comportare un'ipotesi di associazione tra tre o più persone con la finalità di commettere uno dei reati compresi nel D.Lgs 231/2001. Particolare rilevanza hanno le seguenti attività:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Rapporti con clienti, fornitori e partner in merito all'erogazione dei servizi	• Organo amministrativo • Responsabile commerciale • Ispettori alla produzione • Commerciali • Responsabile servizi operativi • Guardie particolari giurate



Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership	• Organo amministrativo • Responsabile commerciale
Compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Consulenti fiscali/lavoro
Predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Consulenti fiscali/lavoro
Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Consulenti fiscali/lavoro

17.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di LA PORTUALE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali di riferimento.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività di propria competenza;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;



- offrire dono o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere di esiguo valore oppure devono essere qualificati come sponsorizzazioni e devono essere gestiti secondo la procedura. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all'OdV di effettuare i relativi controlli;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- prescindere da informazioni dovute.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Matrice dei flussi informativi verso OdV
- Sistema di gestione integrato ISO 9001-10891



18 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

18.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001.

18.1.1 Art. 589 c.p. Omicidio colposo.

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Il reato è rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 solo quando è commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

18.1.2 Art. 590 comma 3 c.p. Lesioni personali colpose.

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.



Il reato si verifica in capo a chiunque cagioni una qualunque forma di trauma, ferita o colpo ricevuto o comunque una qualunque area del corpo ferita o che mostri segni di danneggiamento anche senza intenzione.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

18.1.3 Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti.

*“La **lesione personale** è **grave**, e si applica la reclusione da tre a sette anni:*

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;*

*La **lesione personale** è **gravissima**, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:*

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) la perdita di un senso;*
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.*

Perché vi sia colpa si richiede da parte del soggetto attivo l’assenza di volontà nella causazione dell’evento e, inoltre, che il fatto sia dovuto da un’imprudenza, negligenza o imperizia oppure un’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

18.2 Cenni al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Gli obblighi giuridici nascenti dal presente Decreto sono:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- formazione e informazione dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.



Il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, deve contenere:

- relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- programma delle misure per garantire il miglioramento del tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenziano la necessità.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all'azienda, l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. TU.

In altri termini, i reati oggetto della presente analisi potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini della redazione della presente analisi, LA PORTUALE ha considerato, pertanto, i fattori di rischio riportati nei Documenti di Valutazione Rischi (di seguito, anche 'DVR') redatti ai sensi della normativa prevenzionistica vigente.

18.3 Attività sensibili

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che LA PORTUALE ha rilevato al suo interno sono:



Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Erogazione del servizio	• Organo amministrativo • Responsabile servizi operativi • Guardie particolari giurate • RSPP
Manutenzioni	• Organo amministrativo • Responsabile tecnologi e impianti • Responsabile servizi operativi • Guardie particolari giurate • RSPP • Outsourcer

18.4 Sistema di controllo

Per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre alle regole generali che devono essere seguite con riferimento a tutte le fattispecie di reato, nell'espletamento delle funzioni aziendali deve essere rispettato il Testo Unico "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" – D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

In particolare LA PORTUALE opera assicurando:

- la pianificazione e l'organizzazione dei ruoli nelle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la presenza sistematica di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'individuazione, valutazione e gestione di rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la gestione puntuale e sistematica degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il controllo e le azioni preventive/correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

Per la materia in esame le procedure ad hoc sono dettate direttamente dal Testo Unico del 9 aprile 2008, che disciplina dettagliatamente gli adempimenti in capo alle società.

È fatto espresso obbligo agli Organi Sociali di LA PORTUALE, ai dipendenti, consulenti, partner e società di service di:



- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza poste dalla legge ed applicate in società;
- assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base al Testo Unico 9 aprile 2008;
- predisporre, tramite gli incaricati, l'apposita documentazione richiesta dal Testo Unico 9 aprile 2008.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo in particolare di:

- valutare di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- programmare la prevenzione;
- eliminare i rischi e/o comunque adoperarsi per ridurli al minimo;
- effettuare il controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanare i lavoratori dall'esposizione al rischio;
- informare e formare adeguatamente i lavoratori;
- usare dei segnali di avvertimento e di sicurezza.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Matrice dei flussi informativi verso OdV
- Documento valutazione dei rischi
- Servizio RSPP
- Sistema di gestione integrato ISO 9001-10891



19 REATI AMBIENTALI

19.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati ambientali. Si elencano di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001.

19.1.1 Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi⁶⁹”.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

19.1.2 Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà⁷⁰”.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

⁶⁹ Comma così sostituito dall'art. 6-ter, comma 3, lett. b), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, a decorrere dal 10 ottobre 2023.

⁷⁰ Comma così sostituito dall'art. 6-ter, comma 3, lett. c), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, a decorrere dal 10 ottobre 2023.



19.1.3 Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.)

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo ”.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

19.1.4 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze⁷¹”.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

19.1.5 Impedimento del controllo (art.452-septies c.p.)⁷²

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

19.1.6 Delitti associativi aggravati (art.452-octies c.p.)

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di

⁷¹ Comma così sostituito, a decorrere dal 9 agosto 2025, dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147. 03/10/2025, n. 147

⁷² Fattispecie inserita dall' art. 6, comma 1, lett. a), n. 5), D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147



concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

19.1.7 Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)⁷³

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000”.

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

19.1.8 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p. commi 1, 2 e 3)⁷⁴

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze”.

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

19.1.9 Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno

⁷³ Fattispecie inserita dall' art. 6, comma 1, lett. a), n. 5), D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147.

⁷⁴ Fattispecie inserita dall' art. 6, comma 1, lett. a), n. 5), D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147.



e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro”⁷⁵

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

19.1.10 Art.733 bis. c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.”⁷⁶

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

19.1.11 Art. 137 commi 2, 3, 5, 11, 13 D.Lgs. 152/2006 Scarichi acque reflue industriali

Dell'art. 137 D.Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro..

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare

⁷⁵ Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE

⁷⁶ Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE



le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno **scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite** fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, **oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni** o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

11. Chiunque non osservi i **divieti di scarico** previsti dagli **articoli 103 e articolo 104** è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo **scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia**, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

19.1.12 Art. 255-bis D.Lgs. 152/2006 Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari⁷⁷

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

⁷⁷ Fattispecie inserita dall'art. 6, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147.



Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

19.1.13 Art. 255-ter (commi 1 e 2) D.Lgs. 152/2006 Abbandono di rifiuti pericolosi⁷⁸

1. *Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

2. *La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:*

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. *I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.*

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

19.1.14 Art. 256 D. Lgs. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Dell'art. 256 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.⁷⁹*

1-bis. *La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:*

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

⁷⁸ Fattispecie inserita dall'art. 6, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147.

⁷⁹ Comma così modificato dall'art. 11, comma 3, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147.



Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.⁸⁰

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.⁸¹

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.⁸²

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).⁸³

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.⁸⁴

*6. Chiunque effettua il **deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi**, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la*

⁸⁰ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147.

⁸¹ Comma modificato dall'art. 11, comma 3, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 4), D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147.

⁸² Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 5), D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147.

⁸³ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 6), D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147.

⁸⁴ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 7), D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147.



sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

19.1.15 Art. 256-bis D. Lgs. 152/2006 Combustione illecita di rifiuti⁸⁵.

Dell'art. 256-bis D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

19.1.16 Art. 257 D. Lgs. 152/2006 Inquinamento e bonifica dei siti

“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

⁸⁵ Fattispecie inserita dall'art. 6, comma 1, lett. c), n. 3), D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147.



4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

19.1.17 Art. 258 comma 4 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

“4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. **Fatta salva l'applicazione del comma 5⁸⁶, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.** Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.⁸⁷

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

19.1.18 Art. 259 D.Lgs. 152/2006 Spedizione illegale di rifiuti⁸⁸

Dell'art. 259 D.Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”⁸⁹

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

⁸⁶ Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

⁸⁷ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147.

⁸⁸ Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 2), D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147.

⁸⁹ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 1), D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147.



19.1.19 Art. 259-ter D.Lgs. 152/2006 Delitti colposi in materia di rifiuti⁹⁰

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

19.1.20 Art. 260 bis D.Lgs. 152/2006 Violazioni obblighi SISTRI

Dell'art. 260 bis D.Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

*“6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella **predisposizione** di un **certificato di analisi di rifiuti**, utilizzato **nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità** dei rifiuti **fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.***

*7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di **rifiuti pericolosi**. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un **certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni** sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

*8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione **fraudolentemente alterata** è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di **rifiuti pericolosi**.”*

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

19.1.21 Art. 279 D.Lgs. 152/2006 Emissioni

Dell'art. 279 D.Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

“2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

⁹⁰ Fattispecie inserita dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147.



5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

19.1.22 Importazione, esportazione, transito di esemplari di specie animali protette

19.1.22.1 Art. 1 Legge 150/1992 Violazione Regolamento CE 338/97 esemplari Allegato A
Dell'art. 1 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

*a) **importa, esporta o riesporta esemplari**, sotto qualsiasi regime doganale, **senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi** ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*

*b) **omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato** rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

*c) **utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni** contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*

*d) **trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti**, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

*e) **commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite** in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*

*f) **detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.***



2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il **reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa**, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

19.1.22.2 Art. 2 Legge 150/1992 Violazione Regolamento CE 338/97 esemplari Allegati B-C
Dell'art. 2 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

*“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, **per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento** medesimo e successive modificazioni:*

*a) **importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi** ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*

*b) **omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato** rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

*c) **utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni** contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*

*d) **trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti**, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

*e) **commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni** stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

*f) **detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione**, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.*

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il **reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa**,



alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

19.1.22.3 Art. 3 bis Legge 150/1992 Falsificazione o alterazioni di certificati, licenze

Dell'art. 3-bis L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

“1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

19.1.22.4 Art. 6 Legge 150/1992 Detenzione esemplari riprodotti in cattività pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

Dell'art. 6 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

“1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. [omissis...]

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni”.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

19.1.23 Impiego di sostanze lesive

19.1.23.1 Art. 3 comma 6 Legge 549/1993 Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive

Dell'art. 3 Legge 549/1993 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.



3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. **Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo** è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

19.1.24 Inquinamento provocato da navi

19.1.24.1 Art. 8 D.Lgs. 202/2007 Inquinamento doloso

Dell'art. 8 D.Lgs. 202/2007 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il **Comandante** di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'**equipaggio**, il **proprietario** e l'**armatore** della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente **violano** le disposizioni dell'**art. 4*** sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 **causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità. alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste**, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.



3. Il danno si considera di **particolare gravità** quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

19.1.24.2 Art. 9 D.Lgs. 202/2007 Inquinamento colposo

“Dell'art. 9 D.Lgs. 202/2007 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il **Comandante** di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'**equipaggio**, il **proprietario** e l'**armatore** della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che **violano per colpa** le disposizioni dell'**art. 4***, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 **causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali** o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di **particolare gravità** quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

art. 4:

“Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.”

art. 5:

“1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.

2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.”



19.2 Attività sensibili

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti attività sensibili:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (T.U. 81/2008) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • RSPP • Responsabile Servizi Operativi • Responsabile tecnologie e impianti

19.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di LA PORTUALE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo agli Organi Sociali di LA PORTUALE, ai dipendenti, consulenti, partner e società di service di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività;
- assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base al Testo Unico 9 aprile 2008;
- predisporre, tramite gli incaricati, l'apposita documentazione richiesta dal Testo Unico 9 aprile 2008;
- assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la PA;
- improntare la propria condotta alla massima correttezza e trasparenza nei rapporti con appartenenti alla Pubblica Amministrazione;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- omettere informazioni dovute;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- impedire l'accesso ad appartenenti alla P.A., attraverso l'impiego di forza fisica o attraverso altri strumenti, anche omissivi, al fine di impedire, intralciare o eludere l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro;
- predisporre ostacoli, nella misura in cui rendano disagevole e/o meno tempestivo l'accesso e il controllo;
- mutare artificiosamente lo stato dei luoghi;
- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;



- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231- parte generale
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Matrice dei flussi informativi verso OdV
- Sistema di Gestione integrato ISO 9001-10891



20 REATI DI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI PRIVI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

20.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati in materia di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001.

20.1.1 Art. 22 comma 12 bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

12. "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato."

12-bis. "Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;**
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;**
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale⁹¹."**

La responsabilità amministrativa degli enti sussiste solo nelle ipotesi aggravate, disciplinate dal comma 12 bis), introdotto con D. L.vo 109/2012.

Si evidenzia come, ad avviso della giurisprudenza, il reato sia configurabile non solo per chi proceda materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, si avvalga dei lavoratori, tenendoli alle sue dipendenze e quindi occupandoli più o meno stabilmente in condizioni di irregolarità.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

20.1.2 Art. 12 co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona⁹²."

⁹¹ Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187

⁹² Comma sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a), L. 30 luglio 2002, n. 189 e modificato dall'art. 1-ter, comma 1, lett. a), D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 26, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 10 marzo 2023, n. 20.



3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti⁹³;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive⁹⁴.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà".

I reati presupposto previsti e puniti dall'art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.lgs. n. 286/1998, sono stati inseriti nell'art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001 ad opera dell'art. 30 D.lgs. n. 161/2017.

⁹³ La Corte costituzionale, con sentenza 8 febbraio-10 marzo 2022, n. 63 (Gazz. Uff. 16 marzo 2022, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti»

⁹⁴ Comma sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189 e modificato dall'art. 1-ter, comma 1, lett. b), D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 26, lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 94. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 10 marzo 2023, n. 20.



Le condotte criminose rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 sono quelle di trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato e di favoreggiamento della permanenza di clandestini all'interno dello Stato.

Quanto a quest'ultima fattispecie, prevista dall'art. 12 comma 5, si rileva come la giurisprudenza abbia ritenuto la sussistenza del reato (unitamente a quella sanzionata dall'art. 22 co. 12 D. Lgs. 286/1998) in capo al datore di lavoro che occupi illegalmente cittadini extracomunitari privi dei prescritti titoli legittimanti la loro presenza e permanenza sul territorio italiano, impiegandoli in condizioni di sfruttamento e così ritraendo un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità e dallo sfruttamento della loro opera.

Analogamente, integra la fattispecie di cui all'art. 12 co. 5 Lgs. 286/1998 la condotta di chi precostituisca, dietro remunerazione, falsa documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro dipendente, successivamente registrati nell'apposito sistema informativo pubblico, al fine di consentire a cittadini extracomunitari, privi dei requisiti, di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che le ipotesi di reato previste dall'art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter possano ragionevolmente essere considerate NON applicabili a LA PORTUALE.

L'ipotesi di reato prevista dall'art. 12 comma 5 è invece potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

20.2 Attività sensibili

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti attività sensibili:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Assunzione lavoratori e gestione del personale	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Consulente del lavoro

20.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di LA PORTUALE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001 in materia di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero di ingresso o permanenza di soggetti irregolari sul territorio nazionale; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico



- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Matrice dei flussi informativi verso OdV
- Sistema di Gestione integrato ISO 9001-10891



21 REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA

21.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati in materia di razzismo e xenofobia. Si elencano di seguito le fattispecie contemplate all'art. 25-terdecies D. L.vo 231/2001.

21.1.1 Art. 604-bis. c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.

L'art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001, inserito ad opera della legge n. 167/2017, richiama l'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del suddetto articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 604-bis c.p.

Il rinvio normativo contenuto nell'art. 25 terdecies D. Lgs., in considerazione del tenore letterale, deve considerarsi riferibile all'art. 604-bis co. 3 C.P.

La norma punisce le condotte:

- di propaganda di idee sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;
- di istigazione o incitamento a commettere atti di discriminazione o di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;



commesse in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondate in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tali ipotesi di reato possano ragionevolmente essere considerate NON applicabili a LA PORTUALE.

21.2 Attività sensibili

Con riferimento a tali fattispecie di reato LA PORTUALE non ha rilevato al suo interno significative attività sensibili, ciononostante la Società in via cautelare ha deciso di dotarsi di un sistema di controllo *ad hoc*, dettagliato nel paragrafo successivo.

21.3 Sistema di controllo

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di LA PORTUALE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi del Codice Etico e del presente Modello.

LA PORTUALE non tollera la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, né tollera l'istigazione o l'incitamento a compiere atti di discriminazione o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Matrice dei flussi informativi verso OdV
- Sistema di Gestione integrato ISO 9001-10891



22 REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

22.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati in materia di frode in competizione sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. Si elencano di seguito le fattispecie contemplate all'art. 25-quaterdecies D. L.gs. 231/2001.

22.1.1 Art. 1 L. 401/1989 Frode in competizioni sportive

"1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000".

La norma tutela la regolarità delle competizioni sportive e la genuinità dei loro risultati.

L'articolo in commento sanziona al primo comma l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità a taluno dei partecipanti alle competizioni sportive ivi indicate, ovvero la commissione di altri atti fraudolenti, al fine di alterare il regolare esito della manifestazione sportiva; il secondo comma estende la punibilità al partecipante alla competizione sportiva che accetta il denaro o altra utilità o ne accoglie la promessa.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.

22.1.2 Art. 4 L. 401/1989 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

"1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro



chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale".

La norma descrive in maniera assai articolata diverse ipotesi delittuose, tutte riconducibili all'esercizio, all'organizzazione o pubblicizzazione (anche per via telematica) di giochi a premi e scommesse da parte di soggetti che non abbiano l'autorizzazione o la concessione.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a LA PORTUALE.



22.2 Attività sensibili

Con riferimento a tali fattispecie di reato LA PORTUALE non ha rilevato al suo interno significative attività sensibili, ciononostante la Società in via cautelare ha deciso di dotarsi di un sistema di controllo *ad hoc*, dettagliato nel paragrafo successivo.

22.3 Sistema di controllo

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di LA PORTUALE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi del Codice Etico e del presente Modello.

E' fatto divieto di:

- offrire o promettere denaro o altra utilità in favore dei partecipanti a competizioni sportive o commettere atti fraudolenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale svolgimento della competizione medesima;
- partecipare, organizzare o pubblicizzare giochi d'azzardo illegali o svolti con modalità non consentite o da soggetti non autorizzati.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Matrice dei flussi informativi verso OdV
- Sistema di Gestione integrato ISO 9001-10891



23 REATI TRIBUTARI

23.1 Tipologia dei reati tributari

Prima di riportare il testo degli articoli che contengono la previsione dei reati presupposto, è opportuno ricordare l'esistenza e trascrivere il testo dell'art. 1 D. Lgs. 74/2000, fondamentale per la corretta interpretazione del precetto ed individuazione delle condotte punite.

Art. 1. Definizioni

"1. Ai fini del presente decreto legislativo:

a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;

c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;

d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;

g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;

g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;

g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà".



Sulla definizione di cui al punto a) "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si può osservare quanto segue.

Gli "altri documenti" devono avere, per le norme tributarie, un rilievo probatorio analogo alle fatture: si pensi ad esempio a ricevute fiscali, note di credito, documenti di trasporto.

L'inesistenza dell'operazione si declina in differenti categorie:

- inesistenza oggettiva, quando il documento si riferisce a cessioni di beni o di servizi in realtà non realizzatesi, in tutto o in parte: il documento contabile consegue dunque ad una simulazione contrattuale oggettiva, totale o parziale;
- sovrapproduzione, quando il documento si riferisce a prestazioni realmente effettuate, ma presenta l'indicazione di un corrispettivo maggiore rispetto a quello realmente pagato (anche qualora il minor pagamento si realizzi a seguito della retrocessione dal cedente al cessionario di parte del corrispettivo): c.d. fatture "gonfiate";
- inesistenza soggettiva, quando il documento sia emesso o destinato a soggetti diversi da quelli che in realtà hanno effettuato o ricevuto la prestazione: in questo secondo caso, si ha interposizione fittizia (il cessionario apparente è diverso da quello reale).

Si elencano di seguito le fattispecie contemplate all'art. 25 quinquiesdecies D. Lgs 231/2001.

23.1.1 Art. 2 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Il reato si consuma al momento della presentazione di una dichiarazione relativa alle imposte sul reddito o all'IVA (non soltanto quella annuale) ed ha natura istantanea: ciò significa che la registrazione contabile relativa alla falsa documentazione ne costituisce il presupposto ma, in se stessa, non costituisce reato.

Si tratta di reato a dolo specifico e dunque punibile solo se, oltre alla coscienza e volontà dell'azione tipica, è accertato anche il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. E' opportuno precisare che, secondo la definizione di cui all'art. 1, lett. e) D. Lgs. 74/2000, quando il fatto è commesso in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante dell'ente, il "fine di evadere le imposte" – che è comprensivo anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta – si intende riferito all'ente per conto del quale si agisce.



La rilevanza penale del fatto tipico non è subordinata al superamento di una soglia di punibilità, per cui il fatto costituisce reato qualunque sia l'ammontare dell'imposta evasa. Al comma 1-bis è prevista una pena inferiore per i fatti di minor gravità, che è peraltro commisurata non all'imposta evasa ma all'ammontare degli elementi passivi fittizi.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

23.1.2 Art. 3 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".

Il reato punisce la presentazione di dichiarazioni fiscali fraudolente, al di fuori dei casi previsti dall'art. 2 (utilizzo di fatture o altri documenti con rilevanza fiscale relativi ad operazioni inesistenti). Anche in questo caso il reato si consuma con la presentazione della dichiarazione ed è richiesto il dolo specifico di evasione dell'imposta.

Rilevano come condotte tipiche: le operazioni simulate, tutte le altre falsità documentali od altri mezzi fraudolenti che portino alla determinazione in dichiarazione di un'imposta inferiore a quella dovuta, quando il fatto risulti penalmente punibile per il superamento della duplice soglia di punibilità prevista nel comma 1.

La fattispecie è delimitata "verso il basso" dal comma 3, che indica specificamente alcune condotte criminose, ricorrenti nella pratica, per escluderle dall'insieme dei "mezzi fraudolenti" idonei ad integrare questo reato. Per effetto di tale esclusione, l'omessa fatturazione di elementi attivi, l'omessa annotazione di elementi attivi nelle scritture contabili e la "sottofatturazione" integreranno al più il reato di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 D. Lgs. 74/2000, qualora ne ricorrano gli ulteriori presupposti.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.



23.1.3 Art. 4 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

Si tratta di fattispecie residuale rispetto a quelle, più gravi, previste dagli artt. 2 e 3 D. Lgs. 75/2000. La dichiarazione infedele è quindi tale quando è inveritiera ma non connotata da frode. Essa assume rilievo nel sistema 231, tuttavia, solo se – al di là della soglia quantitativa dei dieci milioni di IVA complessivamente evasa – è commessa nell’ambito di un sistema fraudolento transfrontaliero.

Il requisito della fraudolenza dovrà essere dunque una caratteristica propria del sistema transfrontaliero ma estranea alla documentazione presupposto della dichiarazione: in caso contrario, si ricadrà nelle ipotesi di cui agli artt. 2 e 3 D. Lgs. 74/2000.

Ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies, co. 1-bis D. Lgs. 231/2001 – modificato dall’art. 5 co. 1 D. Lgs. 156/2022 – la fattispecie in questione assume rilevanza quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

23.1.4 Art. 5 D. Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione

“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.



1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di reati tributari, l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico dell'atto.

Ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies, co. 1-bis D. Lgs. 231/2001, la fattispecie in questione assume rilevanza se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

23.1.5 Art. 8 D. Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Il reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui la fattura è emessa, non rilevando né che pervenga all'intestatario né, tantomeno, che questi la utilizzi in dichiarazione.

Non è prevista soglia di punibilità ma, al comma 2-bis, è prevista una pena inferiore per i fatti di minor gravità, specularmente a quella prevista all'art. 2, comma 1-bis.

E' richiesto il dolo specifico, che in questo caso consiste nel fine di procurare a terzi l'illecito vantaggio fiscale consistente nell'evasione dell'imposta. Qualora tale finalità manchi e l'emissione sia esclusivamente destinata ad altri scopi strumentali all'ottenimento di vantaggi per l'emittente (ad esempio, rappresentazione di un rilevante – ma falso – volume d'affari), il reato non si perfeziona.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

23.1.6 Art. 10 D. Lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o



distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

La norma mira a tutelare la trasparenza fiscale e dunque a prevenire che sia ostacolata l’attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria.

L’oggetto materiale è costituito dalle scritture contabili obbligatorie ai sensi del codice civile, della normativa tributaria o di qualsiasi altra legge che stabilisca un obbligo di conservazione.

Le condotte di occultamento o distruzione richiedono la preesistenza del documento e, pertanto, non integra il reato l’omessa creazione del documento contabile o l’omessa annotazione dell’operazione in contabilità.

La giurisprudenza ritiene che il reato è integrato anche nel caso in cui – nonostante l’occultamento o la distruzione, totale o parziale, delle scritture – l’Amministrazione finanziaria ricostruisca le operazioni non documentate acquisendo documenti presso terzi.

E’ opportuno segnalare, infine, che l’omessa esibizione e consegna all’Amministrazione finanziaria, in sede di verifica o ispezione, di documentazione rilevante ai sensi della norma in esame, può costituire grave indizio di commissione del reato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

23.1.7 Art. 10-quater D. Lgs. 74/2000 Indebita compensazione

“1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.

Il reato è commesso con la presentazione del mod. F24, attività nella quale si concretizza l’utilizzazione del credito, non spettante o inesistente, in compensazione cui consegue l’omesso versamento delle somme dovute. Il fatto è penalmente rilevante quando i crediti indebitamente utilizzati devono cagionare un omesso versamento superiore a cinquantamila euro su base annua.

Il reato rileva nel sistema 231 solo quando è finalizzato all’evasione IVA ed è parte di un sistema fraudolento strutturato, con condotte poste in essere in due o più Stati membri dell’Unione, che comporti un danno complessivo di oltre dieci milioni di euro.

Ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies, co. 1-bis D. Lgs. 231/2001 – modificato dall’art. 5 co. 1 D. Lgs. 156/2022 – la fattispecie in questione assume rilevanza quando sono commessi al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.



23.1.8 Art. 11 D. Lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

“1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

Integra il reato di cui al primo comma qualsiasi atto simulato e ogni atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente. Si tratta di reato di pericolo, per la cui consumazione non è necessario il verificarsi dell'inadempimento dell'obbligazione tributaria né che la procedura di riscossione sia già in atto.

E' stabilita una soglia di punibilità: il fatto è penalmente rilevante solo se l'obbligazione, comprensiva di interessi e sanzioni, è nel suo complesso superiore a cinquantamila euro. Si tratta di reato proprio del contribuente: in caso di società o enti, soggetto attivo è colui che agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante.

Il secondo comma prevede un autonomo reato, consistente nella falsa rappresentazione di elementi attivi o passivi nell'ambito della procedura di transazione fiscale di cui all'art. 182-ter del R. D. n. 267/1942 (c.d. Legge Fallimentare) e all'art. 63 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. Codice della crisi di impresa), con il fine di sottrarre all'erario il tributo dovuto.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in LA PORTUALE.

23.2 Disciplina del tentativo, reati tributari e illecito dell'ente

Come noto, per disposizione generale (art. 26 D. Lgs. 231/2001) se un delitto è compreso nel catalogo dei reati presupposto, lo è anche se commesso nella forma tentata, ma in tal caso:

- le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà;
- l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Nel D. Lgs. 74/2000 è tuttavia contenuta, all'art. 6, una norma speciale che non consente la punibilità a titolo di tentativo dei “delitti di dichiarazione” previsti dagli artt. 2, 3 e 4.

A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 75/2020, la norma speciale non opera per gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4, quando sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non



inferiore a dieci milioni di euro (art. 6 comma 1-bis D. Lgs. 74/2000): in questi casi, dunque, anche i “delitti di dichiarazione” sono punibili a titolo di tentativo.

23.3 Causa di non punibilità del pagamento del debito tributario e illecito dell'ente

L'art. 13, comma 2, D. Lgs. 74/2000 prevede una speciale causa di non punibilità per i reati di cui agli artt. 2, 3 e 4, consistente nell'integrale pagamento del debito tributario, sanzioni e interessi compresi, a seguito di ravvedimento operoso, sempreché questo intervenga “prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali”.

Il D. Lgs. 231/2001 non prevede analogo meccanismo premiale in favore dell'ente destinatario delle sanzioni di cui all'art. 25 quinquiesdecies, le quali restano applicabili per effetto del principio generale dell'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato presupposto, di cui è espressione l'art. 8. Nel caso di ravvedimento, l'ente potrà al più beneficiare della riduzione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 e dell'esenzione dalle sanzioni interdittive di cui all'art. 17, qualora ne ricorrano gli ulteriori presupposti.

E' dunque di fondamentale importanza per l'ente che la presentazione della dichiarazione sia preceduta da una scrupolosa verifica della regolarità della contabilità e delle operazioni in essa rappresentate, nonché dell'esistenza e della congruità degli elementi attivi e passivi trasfusi nella dichiarazione, che determinano l'ammontare dell'imposta dichiarata come dovuta – con le eventuali espunzioni e rettifiche ritenute necessarie per fornire all'erario una rappresentazione fedele e corretta.

23.4 La confisca: reati tributari e illecito dell'ente

La condanna (o la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. “patteggiamento”) per uno dei reati tributari previsti dal D. Lgs. n. 74/2000 comporta, ai sensi dell'art. 12 bis dello stesso D. Lgs., la confisca obbligatoria “dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato” del profitto o del prezzo del reato ovvero, nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca “diretta”, la confisca dei beni, nella disponibilità del reo, per un valore equivalente a tale prezzo o profitto.

Prima dell'inserimento dei reati tributari nel sistema 231, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante poiché in tal caso l'ente non può essere considerato persona estranea al reato; al contrario, la stessa giurisprudenza (SS.UU. 10561/2014 Gubert) ha escluso l'applicazione della confisca per equivalente nei confronti dei beni appartenenti all'ente, proprio sul presupposto del mancato inserimento dei reati tributari nel c.d. catalogo dei reati presupposto dell'illecito amministrativo 231.

Con l'introduzione dell'art. 25-quinquiesdecies, quando il reato tributario presupposto è commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, quest'ultimo è soggetto, in caso di condanna per l'illecito amministrativo, alla pena della confisca prevista dagli artt. 9 e 19 D. Lgs. 231/2001 e dunque alla confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato.



Quando il profitto del reato consiste nell'imposta che non è stata versata come conseguenza del reato tributario (così ad esempio per i delitti di dichiarazione di cui agli artt. 2, 3 e 4 D. Lgs. 74/2000), il successivo versamento all'erario dell'imposta evasa esclude che si possa procedere a confisca del profitto del reato.

23.5 Attività sensibili

Le principali attività sensibili e le funzioni aziendali coinvolte con riferimento ai reati tributari che LA PORTUALE ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Rapporti con clienti, fornitori e partner in merito all'erogazione dei servizi	• Organo amministrativo • Responsabile commerciale • Ispettori alla produzione • Commerciali • Responsabile servizi operativi
Emissione e registrazione fatture attive Registrazione fatture passive	• Responsabile amministrativo • Consulenti fiscali
Compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Consulenti fiscali/lavoro
Predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Consulenti fiscali/lavoro
Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Consulenti fiscali/lavoro
Redazione del bilancio	• Organo Amministrativo • Responsabile amministrativo • Consulenti fiscali



Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Transazioni finanziarie	• Organo Amministrativo • Responsabile amministrativo • Consulenti fiscali
Versamento imposte (IVA – Contributi – IRPEF ETC)	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Consulenti fiscali

23.6 Sistema di controllo

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di LA PORTUALE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle contemplate all'art. 25 quinquiesdecies D. Lgs 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare la normativa tributaria vigente, nonché le procedure ed i principi aziendali di comportamento, anche al fine di tutelare l'interesse finanziario dello Stato e dell'Unione Europea;
- presentare le dichiarazioni fiscali obbligatorie in ossequio ai principi di correttezza, veridicità e tempestività;
- custodire in modo corretto e ordinato – anche approntando adeguate difese fisiche e/o informatiche – le scritture contabili e tutti gli atti e documenti di cui è obbligatoria la conservazione e metterli tempestivamente a disposizione dell'Amministrazione finanziaria che ne faccia richiesta;
- eseguire con correttezza e puntualità il pagamento delle imposte dovute ed il versamento delle somme dovute in qualità di sostituto di imposta;
- preservare l'integrità del patrimonio sociale da operazioni finalizzate ad eludere un'eventuale pretesa dell'Erario;
- formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili.

E' fatto inoltre espresso divieto di:

- registrare e conservare documentazione fiscalmente rilevante, relativa a operazioni simulate, fraudolente o inesistenti;
- indicare, all'interno delle dichiarazioni fiscali obbligatorie, importi riferiti a documenti falsi o relativi a operazioni simulate, fraudolente o inesistenti;



- indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o inesistenti o crediti e ritenute fittizi, siano essi riferibili o meno alla documentazione di cui al punto precedente;
- emettere fatture o altri documenti aventi rilievo analogo a fronte di operazioni in tutto o in parte oggettivamente inesistenti o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale;
- emettere fatture o altri documenti aventi rilievo analogo nei confronti di un soggetto diverso dal reale destinatario della prestazione;
- distruggere od occultare, anche parzialmente o temporaneamente, la documentazione contabile di cui è obbligatoria la conservazione;
- utilizzare in compensazione crediti non spettanti o inesistenti;
- porre in essere atti simulati o fraudolenti idonei a compromettere l'efficacia delle procedure di riscossione coattiva delle imposte.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Matrice dei flussi informativi verso OdV
- Sistema di gestione integrato ISO 9001-10891.

LA PORTUALE utilizza software professionali per la gestione e l'archiviazione della contabilità, in modo da agevolare il corretto svolgimento dell'attività nonché le verifiche ed i controlli.

LA PORTUALE si avvale di consulenti in materia fiscale, indipendenti e di comprovata professionalità, per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e per l'espletamento di tutti gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa fiscale sotto il profilo amministrativo e contabile.



24 REATI DI CONTRABBANDO

24.1 Tipologia dei reati di contrabbando.

La presente sezione si riferisce ai reati di contrabbando previsti dall'art. 25 sexiesdecies D.lgs. 231/01.

Tale disposizione individua i reati presupposto mediante rinvio ai reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ossia:

- ai delitti previsti dal D.Lgs. n. 141/2024 e descritti nelle seguenti disposizioni:
 - art. 78 (contrabbando per omessa dichiarazione);
 - art. 79 (contrabbando per dichiarazione infedele);
 - art. 80 (contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine);
 - art. 81 (contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti);
 - art. 82 (contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti);
 - art. 83 (contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento);
 - art. 84 (contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
 - art. 85 (circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati);
 - art. 86 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati);
 - art. 88 (circostanze aggravanti del contrabbando);
- ai reati previsti dal D.Lgs. 504/1995 e descritti nelle seguenti disposizioni:
 - art. 40 (sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici);
 - art. 40-bis (sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati);
 - art. 40-ter (circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi);
 - art. 40-quater (circostanze attenuanti);
 - art. 40-quinquies (vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita);
 - art. 40-sexies (ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati);
 - art. 41 (fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche);
 - art. 42 (associazione per la fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche);
 - art. 43 (sottrazione all'accertamento dell'accisa sull'alcole e bevande alcoliche);
 - art. 45 (circostanze aggravanti);
 - art. 46 (alterazione di congegni, impronte e contrassegni);
 - art. 47 (deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa).

Per il testo delle disposizioni sopra richiamate si rinvia al catalogo esteso dei reati presupposto, allegato al presente Modello, di cui costituisce parte integrante.



Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tali ipotesi di reato possano ragionevolmente essere considerate NON applicabili a LA PORTUALE.

24.2 2. Attività sensibili

Con riferimento a tali fattispecie di reato LA PORTUALE non ha rilevato al suo interno significative attività sensibili, ciononostante la Società in via cautelare ha deciso di dotarsi di un sistema di controllo *ad hoc*, dettagliato nel paragrafo successivo.

24.3 3. Sistema di controllo

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di LA PORTUALE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle contemplate all'art. 25 sexiesdecies D. Lgs 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- agire nel rispetto del Codice Doganale Unionale (Regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013) e di ogni altra normativa doganale vigente, nonché delle procedure e dei principi aziendali di comportamento, con l'obiettivo di assicurare il corretto e puntuale versamento dei diritti di confine dovuti per ogni operazione di importazione o esportazione di merci, anche al fine di tutelare l'interesse finanziario dello Stato e dell'Unione Europea;
- compilare le dichiarazioni doganali di importazione ed esportazione secondo verità in relazione a quantità, qualità, valore, origine e provenienza della merce;
- formalizzare e verificare i rapporti con spedizionieri, agenti doganali e altri intermediari, con obbligo di tracciabilità delle operazioni svolte;
- fornire allo spedizioniere la documentazione genuina e completa relativa all'operazione doganale da svolgere, nonché ogni ulteriore informazione da questi richiesta;
- conservare correttamente la documentazione rilevante ai fini doganali;
- collaborare con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, dello SVAD e con ogni altro pubblico ufficiale impegnato in ispezioni e verifiche sulla merce, fornendo loro ogni documento ed informazione richiesta;
- le operazioni di trasporto devono essere tracciate e documentate.

E' fatto divieto di:

- porre in essere qualsiasi condotta che abbia come effetto e/o fine il mancato pagamento o l'indebita restituzione dei diritti di confine dovuti, come ad esempio l'introduzione clandestina di merci estere nel territorio doganale dell'Unione, l'occultamento di merci allo scopo di sottrarle alla visita doganale ovvero ogni altro intervento di natura artificiosa o fraudolenta, sulle merci o sulla documentazione ad esse riferite;



- porre in essere qualsiasi comportamento idoneo ad influenzare la condotta imparziale del pubblico ufficiale impegnato in attività di verifica della dichiarazione e della documentazione ad essa allegata ovvero di ispezione della merce;
- omettere o falsificare informazioni relative e natura, quantità, valore, origine e destinazione della merce;
- utilizzare indebitamente merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti doganali.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Matrice dei flussi informativi verso OdV
- Sistema di gestione integrato ISO 9001-10891.



25 DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E REATI DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

25.1 Tipologia dei reati contro il patrimonio culturale e reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Prima di riportare il testo degli articoli che contengono la previsione dei reati presupposto, è opportuno ricordare l'esistenza e trascrivere il testo dell'art. 2 D. Lgs. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali), fondamentale per la corretta interpretazione del precetto ed individuazione delle condotte punite.

Art. 2 D. Lgs. 42/2004

- “1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.*
- 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.*
- 3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.*
- 4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.”*

La presente sezione si riferisce ai reati di cui agli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevices del D.lgs. 231/01.

25.1.1 Art. 518-bis c.p. - Furto di beni culturali

“1. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

2. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge”.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso

25.1.2 Art. 518-ter c.p. - Appropriazione indebita di beni culturali

“1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata”.



Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

25.1.3 Art. 518- quater c.p. - Ricettazione di beni culturali

"1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

2. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

25.1.4 Art. 518- sexies c.p. - Riciclaggio di beni culturali

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

2. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

25.1.5 Art. 518- octies c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

"1. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi".

Sulla base dell'analisi condotta si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile

25.1.6 Art. 518- novies c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

"1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:



- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento”.

Sulla base dell'analisi condotta si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.

25.1.7 Art. 518- decies c.p. - Importazione illecita di beni culturali

“1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165”.

Sulla base dell'analisi condotta si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.

25.1.8 Art. 518- undecies c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali

“1. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

2. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.”

Sulla base dell'analisi condotta si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.

25.1.9 Art. 518- duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

“1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili, ove previsto, o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000⁹⁵.

2. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

⁹⁵ Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L. 22 gennaio 2024, n. 6, a decorrere dall'8 febbraio 2024.



3. *La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna".*

Sulla base dell'analisi condotta si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.

25.1.10 Art. 518- terdecies c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

"1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni".

Sulla base dell'analisi condotta si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.

25.1.11 Art. 518- quaterdecies c.p. - Contraffazione di opere d'arte

"1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato".

Sulla base dell'analisi condotta si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.

25.2 2. Attività sensibili

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti attività sensibili:



Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Esecuzione di contratti stipulati con soggetti pubblici o privati	• Organo amministrativo • Responsabile amministrativo/personale • Responsabile commerciale

25.3 3. Sistema di controllo

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di LA PORTUALE, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle contemplate dagli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione delle norme comportamentali elencate, devono essere attuati, oltre ai principi generali del presente Modello e le procedure specifiche, anche i seguenti principi procedurali:

- il rinvenimento di un qualsivoglia bene culturale deve essere immediatamente denunciato alle Autorità competenti;
- i beni culturali eventualmente nella disponibilità della Società devono essere gestiti in osservanza degli obblighi contrattuali e delle norme di legge;
- è necessaria la previa valutazione di eventuali vincoli paesaggistici sulle aree interessate dall'attività della Società.

È fatto espresso divieto ai Destinatari del presente Modello di:

- deturpare, distruggere, disperdere, deteriorare o rendere inservibili o non fruibili i beni facenti parte del patrimonio culturale ovvero destinarli ad usi incompatibili con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievoli per la loro conservazione o integrità.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Matrice dei flussi informativi verso OdV
- Sistema di gestione integrato ISO 9001-10891.



26 ALLEGATI

Costituiscono allegati al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controlli i seguenti documenti:

1. Organigramma
2. Codice etico
3. Sistema di gestione integrato ISO 9001-10891
4. Flussi informativi Vs. l'Organismo di Vigilanza
5. Determinazioni Organo Amministrativo adozione Modello e nomina OdV
6. Incarico professionale OdV
7. Regolamento Whistleblowing
8. Catalogo esteso dei reati presupposto ex D.lgs. n. 231/2001.